



Provincia
di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO del 03/11/2004 n. 114

Oggetto:

**APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PROVINCIALE DISCIPLINANTE
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE**

L'anno 2004, il giorno tre, alle ore 15:55, del mese di Novembre nella sede della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Provinciale nelle persone dei Signori:

AMAGLIANI RENZO	A	GIANCARLI ENZO	P
ANTONIETTI LUCIANO	A	GIARDINI MARCO	A
BADIALI FABIO	A	GRENDENE CLAUDIO	P
BARBADORO LUCA	P	GUBINELLI SERGIO	P
BELLO MASSIMO	A	LANARI PIETRO	A
BRANDONI GIULIANO	A	LASCA LEONARDO	P
BRUGIAMOLINI NEDO	A	MAGNANI MILVA	A
BUSCARINI FEDERICA	A	MARIANI SILVANA	A
CANDI PAOLA	P	MENCARELLI ENNIO	A
CANNETA CARLO	P	PECORARO SCANIO MARCO	A
CAPPELLACCI RINO	P	RAFFAELI PAOLO	P
CASALI GIUSEPPE	P	RIGHI ANTONIO	P
CAVATASSI LIVIA	P	SERI SILVANA	P
CESARONI ENRICO	A	STURARI MILVIO	P
FAVIA DAVID	A	VENANZI CLAUDIO	P
FERRI FRANCO	P		

Presenti n. 16 Assenti n. 15

Sono altresì presenti in qualità di Consiglieri Stranieri Aggiunti i Sigg. EL MESLMANI TAREK AHMAD

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: BELLO, MENCARELLI, BRUGIAMOLINI

Sono inoltre presenti gli Assessori: BUCCIARELLI, CATRARO, GASAGRANDE, GATTO, LINGUITI, PACETTI.

Partecipa il Segretario Generale BITONTO PASQUALE.

Costatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente RIGHI ANTONIO ed invita il Consiglio all'esame dell'oggetto su riferito e designa come scrutatori i Consiglieri:

GUBINELLI SERGIO - BARBADORO LUCA - CANDI PAOLA



Provincia
di Ancona

Al Consiglio Provinciale

Oggetto: approvazione nuovo regolamento provinciale disciplinante l'esercizio delle attività delle autoscuole.

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, co. 6 del DM n. 317 del 17/05/1995, compete alle province, nei rispettivi regolamenti, stabilire i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni e per ridistribuire territorialmente le autoscuole esistenti;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 261 del 17/12/1996 è stato approvato il "Regolamento delle funzioni provinciali relative all'attività delle autoscuole", attualmente vigente;

RILEVATO che il regolamento vigente non è più rispondente alle attuali esigenze amministrative connesse alle attività delle autoscuole, in quanto il settore ha subito nel tempo profonde innovazioni, dovute sia alle nuove funzioni attribuite alle province dall'art. 105 del Dlg. n. 112 del 31/03/1998, sia ad opera della normativa nazionale e comunitaria di riferimento;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di rivedere la programmazione territoriale delle autoscuole esistenti, allegata al regolamento vigente, per aggiornarla e renderla più conforme ai parametri fissati dal DM n. 317/95;

RITENUTO pertanto di dover procedere, nei limiti dell'autonomia normativa dell'Ente, all'adozione di un nuovo regolamento per una disciplina di settore più organica e conforme ai mutamenti normativi;

ATTESO che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo la stessa alcun aspetto che presenti profili finanziari, economici o contabili;

si propone

di approvare il nuovo regolamento disciplinante le attività delle autoscuole, allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente la disciplina regolamentare vigente, adottata con deliberazione consiliare n. 261 del 17/12/1996.

Ancona,

Il responsabile del procedimento amministrativo
(F.to Dott.ssa Maria Elena Cherubini)

Il Dirigente del VI Settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
(F.to Dott.ssa Raffaella Dubbini)

Il Presidente del Consiglio Righi sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale la sopra riportata proposta di deliberazione che viene illustrata dall'Assessore relatore.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione dando nell'ordine la parola ai Consiglieri e agli Assessori che hanno chiesto di intervenire.

Il contenuto della discussione, omesso nella presente deliberazione, viene integralmente trascritto nel verbale in atti.

E' stato presentato dalla Giunta provinciale il seguente emendamento al Regolamento in oggetto:

"In seguito alla proposta di modifica dell'art. 37, comma 1, del "Regolamento per l'esercizio delle attività delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica" avanzata dai rappresentanti di categoria all'unità operativa trasporti del VI Settore, discussa, senza rilievi, in data 2/11/2004 in sede di commissione provinciale, si propone il seguente emendamento: **soppressivo e conseguente sostituzione dell'art. 37**. Il nuovo contenuto dell'art. 37 è pertanto il seguente:

ART. 37

COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione provinciale per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di scuola guida, nominata con provvedimento del Presidente della Provincia, è composta da:
 - il Dirigente del VI Settore, o suo delegato, dipendente dell'Amministrazione provinciale che la presiede;
 - un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri abilitato allo svolgimento degli esami per la patente di guida dei veicoli a motore della categoria DE (ovvero, in sua assenza, un esperto in materia di circolazione stradale in possesso di patente di guida dei veicoli a motore della categoria DE, designato dal Direttore del Dipartimento Trasporti Terrestri della Provincia);
 - un esperto in materia di circolazione stradale da individuarsi tra i rappresentanti di categoria delle autoscuole (insegnante e istruttore da almeno 5 anni)
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia "pro tempore", e dura in carica 3 anni.
3. Nella Commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.



Provincia
di Ancona

4. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive, decade dall'incarico.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di tutti e tre i componenti della stessa, operando quale collegio perfetto.
6. **Compiti della Commissione:**
la Commissione:
 - a) valuta la regolarità delle domande degli aspiranti al riconoscimento di insegnante e/o istruttore di guida, accertandone i requisiti morali ed i titoli per l'ammissione all'esame, previa istruttoria eseguita della competente unità operativa provinciale;
 - b) fissa le date per l'effettuazione degli esami;
 - c) accerta, mediante i previsti esami, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di scuola guida. Al fine della valutazione dei candidati, ogni componente della Commissione ha a sua disposizione n. 10/30 punti e quindi nella totalità la votazione totale è espressa in trentesimi.
 - d) definisce per quanto non previsto dal presente regolamento, le modalità operative di svolgimento degli esami.
7. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed il segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta circa la non sussistenza di cause di incompatibilità fra loro e con i concorrenti derivanti da legami di parentela o di affinità entro il 4° grado (artt. 51 e 52 c.p.c.)
8. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente da individuarsi nell'unità operativa trasporti.
9. Il gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni della Commissione ammonta ad € 62, ai sensi della D.G. n. 27 del 30/01/02, salvo eventuali successive modifiche."

L'emendamento sottoposto a votazione registra il seguente esito, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente.

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 20	(essendo, nel frattempo, entrati i Consiglieri Amagliani, Brandoni, Giardini, Lanari, Magnani ed uscito il Consigliere Sturari)
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 20	



Provincia
di Ancona

VOTI FAVOREVOLI N. 20 (Giancarli, Barbadoro, Cavatassi, Ferri, Giardini, Lasca, Raffaelli, Seri, Venanzi, Amagliani, Brandoni, Casali, Righi, Cappellacci, Gubinelli, Lanari, Grendene, Magnani, Candi, Canneta)

Visto il risultato della votazione, il Presidente dichiara approvato l'emendamento proposto dalla Giunta provinciale.

La discussione e le dichiarazioni di voto relative al suddetto emendamento sono integralmente riportati nel verbale in atti.

Dopo di che il Presidente del Consiglio Righi mette in votazione la proposta definitiva con il sistema del voto elettronico.

L'esito della votazione accertata dai sopra nominati scrutatori, viene proclamato come segue dallo stesso Presidente.

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20
CONSIGLIERI VOTANTI N. 20
VOTI FAVOREVOLI N. 20 (Giancarli, Barbadoro, Cavatassi, Ferri, Giardini, Lasca, Raffaelli, Seri, Venanzi, Amagliani, Brandoni, Casali, Righi, Cappellacci, Gubinelli, Lanari, Grendene, Magnani, Candi, Canneta)

per cui in relazione all'esito della votazione

IL CONSIGLIO

Visto il sopra riportato documento istruttorio redatto in data 12/07/2004 dal Settore VI "Attività Economiche e Politiche Comunitarie";

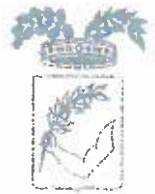
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter deliberare sulla proposta così come risultante dalla discussione e dalle dichiarazioni di voto;

Rilevato che la presente riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell'ufficio interessato;

DELIBERA

di approvare il nuovo regolamento che disciplina l'esercizio delle attività delle autoscuole, come emendato, allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa, che sostituisce integralmente la disciplina regolamentare vigente, adottata con deliberazione del Consiglio n. 261 del 17/12/1996.

[Signature]



Provincia
di Ancona

**VERBALE ALLEGATO ALL'ATTO N. 114
CONSIGLIO PROVINCIALE 3/11/2004**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PROVINCIALE
DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE
AUTOSCUOLE.**



Provincia
di Ancona

Approvazione nuovo regolamento provinciale disciplinante l'esercizio delle attività delle autoscuole

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al punto 19: Approvazione nuovo regolamento provinciale disciplinante l'esercizio delle attività delle autoscuole.

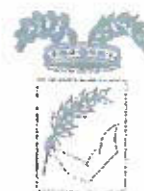
Ha la parola il Presidente Giancarli.

ENZO GIANCARLI, Presidente della Giunta. Articolo i tempi a seconda delle esigenze dei consiglieri, nel senso che ho già presentato — ma l'ho fatto per vostro conto — due emendamenti e su questa delibera e su quella successiva. L'ho fatto per vostro conto, perché era quanto concordato in Commissione.

Su questo primo punto, approvazione del nuovo regolamento provinciale disciplinante l'esercizio delle attività delle autoscuole, il regolamento voi lo conoscete,, non so se debbo illustrarlo. E' strutturato su più aspetti, a partire dall'attività delle autoscuole, quindi dall'educazione stradale alla formazione, dall'aggiornamento dei neo conducenti, alla gestione delle pratiche per le patenti, all'organizzazione dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida, decurtati per violazione delle norme sulla circolazione stradale, alle attività indicate, al fatto che le autoscuole devono chiedere l'autorizzazione alla provincia, a chi sono i soggetti destinatari del progetto (ditte individuali, società, enti con o senza personalità giuridica). Un altro compito è quello della vigilanza amministrativa, quello della vigilanza tecnica. Ci sono poi i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, perché anche lì ci sono più meccanismi. Viene rilasciata di fatto una autorizzazione ogni 15.000 abitanti, viene ridotta ad 8.000 quando ci sono aggregazioni dei Comuni, può essere rilasciata anche per ogni 12.000 abitanti se c'è un 10% superiore al numero delle auto dell'indice nazionale desunto dai dati Istat di auto in circolazione, quindi della Motorizzazione.

Questi sono gli aspetti e da questo punto di vista lo stesso emendamento sull'art. 37 così come concordato in Commissione, in quanto la Commissione provinciale per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di scuola guida ha sede presso la nostra Provincia, va proprio in questa direzione, in quanto si sottolinea la necessità di avere un esperto in materia di circolazione stradale da individuarsi tra i rappresentanti di categoria delle autoscuole, in quanto gli altri componenti della Commissione rappresentano in senso stretto le istituzioni, quindi il dirigente del VI settore, il rappresentante del dipartimento dei trasporti terrestri ecc. Quindi, anche questa Commissione — non può essere diversamente — mantiene questo percorso partecipativo che caratterizza questa Provincia, quindi è stato costruito questo regolamento anche con la partecipazione, non soltanto dei consiglieri, ma del presidente della Commissione Venanzi che ringrazio, come ringrazio i consiglieri, con le autoscuole, ringrazio l'ufficio, la dirigente dott.ssa Raffaella Dubbini, la dott.ssa Meri Mengoni, la dott.ssa Maria Elena Cherubini. Non ringrazio l'assessore Montesi, perché poteva essere qui ad illustrare la pratica come ho fatto.

PRESIDENTE. Ha la parola il consigliere Raffaeli.



Provincia
di Ancona

PAOLO RAFFAELI. Intervengo per sottolineare che a mio avviso è stato fatto un buon lavoro di pianificazione su un settore che sicuramente ha sempre più importanza, anche per le nuove norme del codice della strada. Credo che in Commissione abbiamo approfondito le problematiche che erano state sollevate da parte di alcune categorie. Abbiamo respinto alcune osservazioni, perché riteniamo che quando è stata fatta la legge vi siano stati degli accordi proprio per tutelare le categorie meno protette, attraverso le proprie associazioni. Questo l'abbiamo sottolineato con unanimità di consenso dei componenti della Commissione, proprio perché a livello nazionale credo che siano stati fatti questi accordi che andavano recepiti e quindi, come è stato detto dagli uffici che hanno mantenuto questi rapporti, erano state delle proposte delle categorie interessate.

L'approfondimento degli argomenti che vengono portati in Consiglio, se vede la partecipazione attiva dei consiglieri può favorire un ottimo risultato, che tiene conto di alcuni parametri importanti, quindi pone un equilibrio per il raggiungimento di quelle località così come sono state individuate nei bacini e nelle aggregazioni.

Anch'io ringrazio chi ha lavorato su questa pratica. Credo che sarà un buon risultato.

PRESIDENTE. Se non vi sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

CONSIGLIERI PRESENTI	N.	20	(essendo, nel frattempo, entrati i Consiglieri Amagliani, Brandoni, Giardini, Lanari, Magnani ed uscito il Consigliere Sturari)
CONSIGLIERI VOTANTI	N.	20	
VOTI FAVOREVOLI	N.	20	(Giancarli, Barbadoro, Cavatassi, Ferri, Giardini, Lasca, Raffaelli, Seri, Venanzi, Amagliani, Brandoni, Casali, Righi, Cappellacci, Gubinelli, Lanari, Grendene, Magnani, Candi, Canneta)

Pongo in votazione il punto 19 dell'ordine del giorno, come emendato. Ha la parola, per dichiarazione di voto, il consigliere Magnani.

MILVA MAGNANI. Ho partecipato ai lavori della Commissione, quindi conosco la questione, tanto che ho già votato l'emendamento. Ho però una curiosità che vorrei lasciare a verbale, anche se i funzionari mi hanno spiegato che aggregati non vuol dire che se uno apre uno studio di consulenza in un aggregato i comuni limitrofi debbano andare lì, perché uno è libero di andare dove vuole.

Mi è saltato all'occhio il fatto che due Comuni abbiano chiesto lo spostamento dell'aggregato. Un fine ci sarà pure e ancora non sono riuscita a capire lo spostamento dell'aggregazione... *(Interruzione)*. Non è questo l'argomento ma il successivo? Allora ritiro quanto detto, riservandomi di parlarne al prossimo punto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 19 dell'ordine del giorno.



Provincia
di Ancona

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20

CONSIGLIERI VOTANTI N. 20

VOTI FAVOREVOLI N. 20

(Giancarli, Barbadoro, Cavatassi, Ferri, Giardini,
Lasca, Raffaeli, Seri, Venanzi, Amagliani,
Brandoni, Casali, Righi, Cappellacci, Gubinelli,
Lanari, Grendene, Magnani, Candi, Canneta)

IL PRESIDENTE

(Antonio Righi)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pasquale Bitonto)

Allegato al 114

PROVINCIA DI ANCONA

VI SETTORE
ATTIVITA' ECONOMICHE E POLITICHE COMUNITARIE
AREA ORGANIZZATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE
UNITA' OPERATIVA TRASPORTI

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE
AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA**

INDICE

TITOLO I – FONTI NORMATIVE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FONTI NORMATIVE	Pag. 6
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag. 6
ART. 3 – PATENTE A PUNTI – CORSI DI RECUPERO	Pag. 7
ART. 4 – LOCALI E MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI RECUPERO	Pag. 8
ART. 5 – CATEGORIE	Pag. 9

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 6 – AUTORIZZAZIONE	Pag. 9
ART. 7 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	Pag. 10
ART. 8 – REQUISITI	Pag. 11
ART. 9 – CAPACITA' FINANZIARIA	Pag. 12
ART. 10 – DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE	Pag. 12
ART. 11 – TRASFERIMENTO DI COMPLESSI AZIENDALI	Pag. 13
ART. 12 – TRASFORMAZIONI SOCIETARIE	Pag. 13
ART. 13 – MODIFICA DELLA COMPAGINE SOCIALE	Pag. 14
ART. 14 – MODIFICHE NELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA	Pag. 14
ART. 15 – DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE	Pag. 15
ART. 16 – PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI	Pag. 15
ART. 17 – CRITERI OPERATIVI PER LA REDAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE	Pag. 16
ART. 18 – MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE	Pag. 17
ART. 19 – NUOVA AUTORIZZAZIONE CONSEGUENTE AD AVVISO PUBBLICO	Pag. 18

TITOLO III – REQUISITI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

ART. 20 – LOCALI	Pag. 18
ART. 21 – ARREDAMENTO DIDATTICO	Pag. 19
ART. 22 – MATERIALE DIDATTICO: LEZIONI TEORICHE	Pag. 19
ART. 23 – MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA	Pag. 20
ART. 24 – CENTRI DI ISTRUZIONE	Pag. 21
ART. 25 – RICONOSCIMENTO	Pag. 22

ART. 26 – DISPOSIZIONI RELATIVE AI CENTRI DI ISTRUZIONE	Pag. 23
ART. 27 – RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI	Pag. 24
ART. 28 – ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (RINVIO)	Pag. 24

TITOLO IV – PERSONALE DIDATTICO

ART. 29 – INSEGNANTI DI TEORIA ED ISTRUTTORI DI GUIDA	Pag. 25
ART. 30 – RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO	Pag. 26
ART. 31 – ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE	Pag. 27
ART. 32 – DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI E CONTENUTI	Pag. 27
ART. 33 – REQUISITI MORALI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI INSEGNANTE E ISTRUTTORE	Pag. 28
ART. 34 – PROGRAMMA DI ESAME	Pag. 28
ART. 35 – PROVE D'ESAME	Pag. 29
ART. 36 – CONVOCAZIONE PER LA SEDUTA D'ESAME	Pag. 30
ART. 37 – COMMISSIONE D'ESAME	Pag. 30
ART. 38 – RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA'	Pag. 32
ART. 39 – TRATTAMENTO INFORMATICO ED ATTIVITA' SIMILARI	Pag. 33
ART. 40 – RIPETIZIONE DELL'ESAME A RICHIESTA DEL CANDIDATO	Pag. 33
ART. 41 – TITOLO DI ABILITAZIONE	Pag. 33
ART. 42 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL'ABILITAZIONE	Pag. 33

TITOLO V – MODALITA' DI GESTIONE DELL'AUTOSCUOLA E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE

ART. 43 – TIPOLOGIE DEI CORSI DI INSEGNAMENTO	Pag. 34
ART. 44 – DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI TEORIA	Pag. 35
ART. 45 – REGISTRI E SCHEDE	Pag. 36
ART. 46 – TENUTA DEI REGISTRI E DELLE SCHEDE	Pag. 36
ART. 47 – ORARI DI APERTURA	Pag. 38
ART. 48 – INFORMAZIONI	Pag. 38
ART. 49 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	Pag. 39
ART. 50 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'	Pag. 39

**TITOLO VI – VIGILANZA E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

ART. 51 – VIGILANZA	Pag. 40
ART. 52 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI : A) DIFFIDA	Pag. 41
ART. 53 – B) SOSPENSIONE	Pag. 41
ART. 54 – C) REVOCA	Pag. 42
ART. 55 – SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE	Pag. 43
ART. 56 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI	Pag. 43
ART. 57 – SCRITTI DIFENSIVI	Pag. 43
ART. 58 – COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Pag. 44

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 59 – NORMA DI RINVIO	Pag. 44
ART. 60 – ENTRATA IN VIGORE	Pag. 44
ART. 61 – NORMA FINALE	Pag. 44

ALLEGATI

<i>ALLEGATO A – PIANO PROVINCIALE DELLE AUTOSCUOLE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.M. 17/05/95 N. 317 E DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO PROV.LE</i>	<i>Pag. 46</i>
<i>ALLEGATO B – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA O DI RICONOSCIMENTO DI CENTRO DI ISTRUZIONE</i>	<i>Pag. 54</i>
<i>ALLEGATO C – ATTESTAZIONE DI AFFIDAMENTO</i>	<i>Pag. 58</i>
<i>ALLEGATO D – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITA' DI INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA</i>	<i>Pag. 59</i>
<i>ALLEGATO E – ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE NELLE AUTOSCUOLE</i>	<i>Pag. 62</i>
<i>ALLEGATO F – RICHIESTA PER IL RILASCIO DELLE TESSERE DI RICONOSCIMENTO</i>	<i>Pag. 63</i>
<i>ALLEGATO G – RICHIESTA DI IMPIEGO DI INSEGNANTE/ISTRUTTORE QUALE SUPPLENTE TEMPORANEO</i>	<i>Pag. 65</i>
<i>ALLEGATO H – SCHEDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI TEORICI</i>	<i>Pag. 67</i>
<i>ALLEGATO I – SCHEDA PER LA PROVA DI TEORIA</i>	<i>Pag. 68</i>
<i>ALLEGATO L – SCHEDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI GUIDA</i>	<i>Pag. 69</i>
<i>ALLEGATO M – SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA</i>	<i>Pag. 70</i>
<i>ALLEGATO N – REGISTRO DI ISCRIZIONE ALLIEVI AUTOSCUOLA</i>	<i>Pag. 71</i>
<i>ALLEGATO O – REGISTRO DEGLI ALLIEVI TRASFERITI DALLE AUTOSCUOLE CONSORZIATE AL CENTRO DI ISTRUZIONE</i>	<i>Pag. 75</i>
<i>ALLEGATO P – REGISTRO DELLE LEZIONI TEORICHE</i>	<i>Pag. 79</i>

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

TITOLO I

FONTI NORMATIVE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi dell'art. 123, comma 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada", artt. 335 - 336, e del D.M. 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole", le funzioni relative sia al rilascio dell'autorizzazione, sia alla vigilanza amministrativa sulle imprese esercenti l'attività di autoscuola, nonché alla determinazione del "piano provinciale", sono attribuite alla Provincia.
2. Spettano, altresì, alla Provincia le funzioni in materia di vigilanza tecnica, di espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità per l'esercizio della attività di insegnante e di istruttore di autoscuola e di riconoscimento dei centri di istruzione per i conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D. Lgs n. 112 del 31/03/98.
3. La materia di settore è regolata dalla normativa sopra indicata, dal Decreto 17/05/1995 n. 317, contenente il "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"; dai decreti, circolari e direttive emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del D.M. n. 317/95, e dal presente regolamento. E' altresì applicabile, per le violazioni generiche del regolamento, l'art. 16 della L. 16/01/2003 n. 3 contenente le "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina del presente regolamento si applica alle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore che, pertanto, sono denominate "Autoscuole".

2. Le autoscuole, ai sensi dell'art. 116, comma 11bis del cod. str., potranno svolgere attività di educazione stradale organizzando corsi gratuiti all'interno sia delle scuole statali, che in quelle non statali, di istruzione secondaria, finalizzati al conseguimento alla guida dei ciclomotori. Ai fini organizzativi, le istituzioni scolastiche potranno stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalla Provincia e dai competenti uffici del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con le autoscuole. I corsi saranno tenuti prevalentemente dal personale insegnante delle autoscuole. La prova finale sarà espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi stessi.
3. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa, in attuazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. Le autoscuole possono svolgere, oltre alla attività di insegnamento alla guida, anche tutte le pratiche necessarie per il conseguimento della relativa idoneità. In particolare, il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni, nonché l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, sia delle patenti di guida, che dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 4 gennaio 1994, n. 11, l'attività indicata al n. 1 della tabella 3) allegata alla Legge 1 dicembre 1986, n. 870, "Esami per i conducenti di veicoli a motore" è di esclusiva competenza delle autoscuole.
6. Le autoscuole, infine, possono organizzare corsi di aggiornamento, con rilascio del relativo attestato di frequenza, che consentano di riacquistare i punti per le patenti di guida, secondo le modalità previste dall'art. 3.

ART. 3

PATENTE A PUNTI – CORSI DI RECUPERO

1. In caso di violazioni delle norme che disciplinano la circolazione stradale, il punteggio attribuito all'atto del rilascio della patente viene decurtato. In tal caso, e sempre che i punti disponibili non siano completamente esauriti, l'art. 126 bis del cod. str. prescrive, ai soggetti interessati, la frequenza di corsi di aggiornamento per recuperare i punti. I corsi possono essere organizzati dalle autoscuole, ovvero da soggetti pubblici o privati autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri competente per territorio.
2. Le autoscuole organizzano i corsi a prescindere da una specifica autorizzazione, in quanto per lo svolgimento delle loro attività sono già sottoposte ad autorizzazione dell'Amministrazione provinciale che provvede, altresì, a svolgere nei loro confronti attività di vigilanza tecnica e amministrativa. Le autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 5, comma 1

lettera a) del presente regolamento, possono svolgere corsi di recupero per tutte le categorie di patenti; mentre le autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera b) del regolamento possono svolgere solo corsi per titolari di patenti di categoria A e B e patenti speciali corrispondenti. Ai fini dello svolgimento dei corsi, le autoscuole impiegano insegnanti di teoria per la formazione di conducenti, abilitati, e che abbiano svolto tale attività per almeno 3 anni consecutivi negli ultimi 5 anni.

3. Le autoscuole che organizzano i corsi di recupero dei punti della patente di guida devono curare la tenuta del registro delle iscrizioni e del registro di frequenza dei corsi, conformi ai modelli di cui agli allegati 1 e 2 del DM 29/07/2003.

ART. 4

LOCALI E MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI RECUPERO

1. I corsi devono essere tenuti in locali che soddisfano i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 lettera a), b) e c) del regolamento provinciale. L'altezza minima è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
2. Il materiale didattico è costituito almeno da:
 - a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;
 - b) pannelli illustrativi degli elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale;
 - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
 - d) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
 - f) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - g) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura di rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
 - h) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello di tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
3. Il materiale didattico può essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali. Per i corsi relativi alle patenti di guida A1, nonché A, B, B+E il materiale didattico obbligatorio è limitato a quello previsto nei precedenti punti dalla lettera a) alla lettera f).

ART. 5 CATEGORIE

1. Le autoscuole si distinguono in due tipi:
 - a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore autorizzate per la preparazione di candidati per:
 1. il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
 2. il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A, B, C, D, E e delle patenti speciali delle categorie A1, A, B, C e D;
 3. gli esami di revisione delle patenti di cui al punto a.2;
 4. il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale (CAP),
per brevità denominate, di seguito, Autoscuole di tipo a).
 - b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore autorizzate per la preparazione dei candidati per:
 1. il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
 2. il conseguimento della patente di guida della categoria A1, A e B e delle patenti speciali corrispondenti;
 3. gli esami di revisione delle patenti di cui al punto b.2.
per brevità denominate, di seguito, Autoscuole di tipo b).

TITOLO II PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 6 AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di autoscuola devono richiedere l'autorizzazione al Dirigente del VI Settore della Provincia di Ancona, "Attività Economiche - Politiche Comunitarie" (che di seguito, per brevità, verrà nominato "Dirigente").

2. Possono ottenere l'autorizzazione le persone fisiche o giuridiche, le società e gli enti. In particolare, l'autorizzazione sarà rilasciata:

- a) nel caso di persona fisica, al titolare della ditta individuale purché abbia la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'Amministrazione provinciale;

- b) nel caso di società od enti, al legale rappresentante o a persona da questo delegata. La delega deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione, che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.
3. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti di cui all'art. 8 sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti, devono essere posseduti dal socio amministratore. Nel caso in cui ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.
4. Chiunque gestisca l'attività di autoscuola senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prescritta dall'art. 123, comma 11 del cod. str. e successive modificazioni. Dalla violazione, consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e della cessazione della relativa attività ordinata dal competente ufficio, secondo le norme di cui al capo I, sez. II, titolo VI del D.Lgs 285/92.

ART. 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione, redatta in bollo e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, o dal suo delegato, secondo il modello di cui all'Allegato B del presente regolamento, deve essere indirizzata all'Amministrazione provinciale di Ancona - Dirigente del VI Settore.
2. Alla domanda per nuova autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- a) attestazione di adeguata capacità finanziaria, ai sensi del successivo art. 9;
 - b) copia semplice dell'atto costitutivo per le società di persone;
 - c) copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto per tutti gli altri tipi di società;
 - d) autocertificazione da cui risulti lo stato di buona condotta, il possesso del diploma di istruzione di secondo grado, il possesso dell'abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida rilasciata dall'autorità di cui all'art. 123, comma 7 cod. str., o da una Provincia;
 - e) planimetria dei locali adibiti all'attività di autoscuola, in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie netta, nonché della destinazione d'uso;
 - f) certificato di agibilità, relativo ai locali di cui alla lett. e), rilasciato dal comune indicante la destinazione d'uso degli stessi. In mancanza, relazione igienico-sanitaria della A.S.L. competente e relazione tecnica contenente la descrizione dei locali, a tal fine destinati,

corredata da uno specifico atto di asseverazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 20, rilasciata da un tecnico abilitato, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;

- g) visura catastale aggiornata indicante la categoria dei locali;
- h) copia conforme all'originale del contratto di locazione registrato, o di compravendita o di altro atto attestante la disponibilità dei locali;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, in cui viene attestata la disponibilità, presso i locali dell'autoscuola, del materiale di arredamento e delle attrezzature tecnico-didattiche previste dagli artt. 21 e 22;
- l) copia autenticata dell'eventuale atto di delega della rappresentanza legale a favore del soggetto di cui all'art. 6 comma 2 lett. b);
- m) copia di un documento di identità avente corso legale del richiedente;
- n) nel caso di società, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto di cui all'art. 6 comma 2 lett. b);
- o) elenco dei veicoli completo delle copie delle carte di circolazione e dell'assicurazione, utilizzate per le esercitazioni agli esami di guida;
- p) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..

3. Al fine di anticipare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante potrà far precedere la domanda, di cui al presente articolo, da una istanza preventiva di richiesta di sopralluogo dei locali in cui si svolgerà l'attività della autoscuola, allegando i documenti di cui al comma 2 lett. d), e), f) ed h).

4. Nel caso in cui il documento di cui al comma 2 lett. h) non sia ancora stato stipulato, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del proprietario dell'immobile, in cui dichiara che darà in disponibilità il locale al richiedente l'autorizzazione.

ART. 8

REQUISITI

I soggetti di cui all'art. 6 comma 2 devono possedere, ai fini dell'ottenimento della autorizzazione per l'esercizio delle attività di autoscuola, i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani, o cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea stabiliti in Italia;
- b) avere compiuto ventuno anni;
- c) risultare di buona condotta;
- d) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- e) essere in possesso di abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida;
- f) non essere delinquenti abituali, professionali o per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103, 105 e 108 del cod. pen.;
- g) non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del cod. strad.;

- h) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento (requisiti indispensabili per le autoscuole che forniscono anche attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
 - i) non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 contenente "Disposizioni contro la mafia", e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. c), f), g), h), si procederà ai sensi dell'art. 54 del regolamento.
 3. Qualora il soggetto abbia conseguito l'autorizzazione in difetto dei requisiti richiesti, la Provincia adotterà un provvedimento di decadenza.

ART. 9

CAPACITA' FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono ottenere l'autorizzazione all'esercizio della attività di autoscuola, di cui all'art. 6, devono dimostrare adeguata capacità finanziaria.
2. La capacità finanziaria può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
 - a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, del valore non inferiore a € 51.645,69;
 - b) attestazione di affidamento, secondo lo schema di cui all'Allegato C, relativo ad un importo di € 25.822,84 rilasciato, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49.

ART. 10

DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Provincia per lo svolgimento delle attività di autoscuola non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa".
2. L'autorizzazione viene adottata dalla Provincia entro 40 gg. dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione da allegare.
3. Sono oggetto di autorizzazione le ipotesi di trasferimento del complesso aziendale, trasformazione della ditta, nonché, nelle ipotesi di provvedimento intestato a società semplici, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, secondo le modalità indicate negli artt. 11, 12 e 13 del regolamento.

4. Qualsiasi variazione nel parco veicolare deve essere tempestivamente comunicato alla Provincia a cura dell'autoscuola, allegando copia della carta di circolazione dell'automezzo (con l'indicazione dell'avvenuto inserimento dei doppi comandi, oppure della loro rimozione) e della polizza assicurativa.

ART. 11

TRASFERIMENTO DI COMPLESSI AZIENDALI

1. In caso di trasferimento del complesso aziendale, a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa dovrà richiedere a proprio favore, l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al trasferente, che verrà contestualmente revocata. Alla domanda di sostituzione, il nuovo richiedente dovrà allegare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del regolamento, nonché allegare la documentazione prevista dall'art. 7, comma 2 del regolamento. Qualora il cedente non comunichi alla Provincia la sospensione o l'interruzione dell'attività, con decorrenza dall'atto di trasferimento del complesso aziendale, rimane responsabile ad ogni effetto del regolare funzionamento della medesima fino al rilascio della nuova autorizzazione in capo al cessionario.
2. Ai sensi dell'art. 2557 c.c., il cedente dovrà astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova attività di autoscuola che per ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
3. L'intestatario dell'autorizzazione da revocare, in tutti i casi in cui è contemplata la sostituzione dell'autorizzazione, deve:
 - restituire l'originale dell'atto di autorizzazione;
 - rimettere la documentazione attestante l'esclusione dal parco veicolare dell'autoscuola degli eventuali mezzi non trasferiti;
 - rimettere le tessere ed i certificati di idoneità del personale per il conseguente aggiornamento;
 - restituire i registri ai fini della loro chiusura.
4. Gli allievi che alla data del rilascio della nuova autorizzazione devono completare la loro preparazione, dovranno essere reinscritti nell'autoscuola senza che possa essere loro richiesto alcun onere aggiuntivo.

ART. 12

TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, la Provincia rilascia un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, con contestuale revoca del provvedimento precedente.

2. Ai fini dell'emissione dell'autorizzazione, l'Amministrazione deve accertare il possesso dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore.
3. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro 20 gg. dalla modifica, con apposita istanza in bollo, l'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione. In caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in bollo, l'aggiornamento dell'autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art. 7, comma 2, lett. e), f), g), h), i), m) ed n) del regolamento.

ART. 13

MODIFICA DELLA COMPAGINE SOCIALE

1. Qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale di assemblea, deve essere comunicato alla Provincia per prenderne atto, previo accertamento dei requisiti prescritti, e sempre che le modifiche della composizione non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
2. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima. A tal fine è necessario che l'istanza sia corredata da copia autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
3. Qualora le modifiche indicate nei commi precedenti comportino la variazione della ragione sociale, deve essere richiesta e rilasciata una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente.

ART. 14

MODIFICHE NELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA

1. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del suo amministratore, o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla-osta della Provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi.
2. All'istanza per il rilascio del nulla-osta dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'impedimento, l'atto di nomina del sostituto, sottoscritto per accettazione dall'interessato, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso da parte del sostituto dei requisiti di cui all'art. 8 del regolamento provinciale.

3. L'attività può essere sospesa, previa autorizzazione, per gravi e documentati motivi dei soggetti indicati al comma 1, per un periodo di sei mesi. In caso di gravi e comprovati motivi, è consentita un'ulteriore proroga di sei mesi.
4. Al termine dei sei mesi, il titolare dell'autoscuola dovrà dare alla Provincia tempestiva comunicazione scritta della ripresa della gestione per il venir meno dell'impedimento.

ART. 15

DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 8, co. 3, decade:
 - a) per morte del titolare
 - b) per rinuncia o per cessazione dell'attività
2. Nel caso di decesso del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante di società o ente, l'attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che ne venga fatta richiesta dagli eredi, o dagli aventi causa del titolare, o del socio, o dell'amministratore, oppure da uno o più collaboratori aventi la qualifica di istruttore o insegnante e facenti parte dell'organico. L'efficacia dell'autorizzazione permane per ulteriori sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento di cui sopra.
3. In caso di rinuncia o di cessazione dell'attività, ne deve essere data immediata comunicazione alla Provincia, allegando l'originale dell'autorizzazione e la documentazione attestante l'esclusione dei mezzi del parco veicolare, nonché le tessere e gli attestati di idoneità degli insegnanti e degli istruttori dell'autoscuola stessa ai fini del conseguente aggiornamento.

ART. 16

PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La Provincia, con il presente regolamento, intende conseguire una ridistribuzione territoriale delle autoscuole esistenti per aggregati territoriali di comuni, o per comuni singoli, e stabilire i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio delle nuove autorizzazioni conformemente a quanto sancito dall'art. 1 del D.M. 317/95.

2. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate rispettando il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune. Possono, altresì, essere adottati provvedimenti autorizzatori anche nei comuni con popolazione residente di almeno 8.000 abitanti (nel

rispetto del rapporto numerico di n. 1 autoscuola ogni 8.000 abitanti), purchè la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, è considerato anche l'indice di motorizzazione, desunto dal rapporto, riferito ai valori provinciali, "abitanti/veicoli", e comparato con l'indice di motorizzazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.M. 317/95. L'indice è verificato ogni tre anni. Nelle province in cui l'indice della motorizzazione è superiore del 10% all'indice nazionale, desunto dai dati ISTAT, le autorizzazioni per l'attività di autoscuole sono consentite in comuni che abbiano almeno 12.000 abitanti (nel rispetto del rapporto numerico di n. 1 autoscuola ogni 12.000 abitanti).
4. La Provincia di Ancona, considerando la significativa presenza di comuni al di sotto dei parametri indicati nel comma 2, ha proceduto, nel redigere il piano provinciale, ad aggregazione di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.
5. Il piano provinciale, elaborato nel rispetto della normativa, ed aggiornato ogni 3 anni, costituisce parte integrante del presente regolamento (allegato A) ed individua gli aggregati, di cui al comma 2, per la determinazione delle autorizzazioni ammesse.

ART. 17

CRITERI OPERATIVI PER LA REDAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE

1. In base all'art. 1, comma 6 del D.M. 317/95, la Provincia di Ancona per conseguire una ridistribuzione ottimale delle autoscuole a livello territoriale, opererà su due livelli procedurali:
 - a) ridistribuzione delle autoscuole esistenti;
 - b) rilascio di eventuali nuove autorizzazioni
2. Il procedimento di cui al punto a) del comma precedente viene attuato a richiesta dell'interessato. Le domande di trasferimento della sede devono essere presentate dalle autoscuole interessate tramite:
 - lettera raccomandata A.R.;
 - fax;
 - consegna a mano.
3. L'ufficio provinciale preposto procederà all'istruttoria delle domande di trasferimento pervenute, secondo la data di presentazione, e adeguerà i dati del piano provinciale in base alle risultanze ottenute.
4. Qualora il numero delle autorizzazioni esistenti risultasse superiore a quello teorico previsto, i provvedimenti in esubero verranno mantenuti invariati, anche nel caso di cessione aziendale "inter vivos" o "mortis causa".

5. Qualora la Provincia adotti provvedimenti di revoca delle autorizzazioni rilasciate, come conseguenza di sanzioni amministrative, o in caso di cessazione volontaria dell'attività, il piano provinciale verrà aggiornato con la cancellazione degli esuberi. L'autorizzazione all'apertura di nuove autoscuole non è consentita fino a quando esisteranno situazioni di esubero all'interno dei singoli comuni e all'interno degli aggregati comunali individuati nel piano.
6. Qualora, in seguito all'adeguamento del piano provinciale, di cui al comma 5, sia possibile provvedere al rilascio di nuove autorizzazioni, la Provincia lo renderà noto con l'emanazione di un avviso pubblico, i cui criteri saranno ivi specificati.

ART. 18

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. In seguito all'approvazione del piano provinciale, possono essere consentiti i trasferimenti di sede tra aggregati diversi, all'interno dello stesso aggregato e all'interno dei singoli comuni non aggregati, ove ne ricorrano i presupposti. Il Dirigente del VI Settore della Provincia di Ancona rilascia il nulla-osta dietro presentazione di apposita istanza.
2. Nel caso in cui il trasferimento venga richiesto in un aggregato, o nell'ambito di un comune, con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, il nulla osta verrà emesso a condizione che venga mantenuto il parametro di n. 1 autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti. Qualora il nuovo aggregato, o comune, in cui si intende trasferire la sede abbia una popolazione residente di almeno 8.000 abitanti, ma inferiore a 15.000, il nulla osta verrà adottato solo se è mantenuto il rispetto del parametro di n. 1 autoscuola e a condizione che la nuova sede disti non meno di 10 km. dalla più vicina autoscuola esistente in altro aggregato/comune limitrofo. In ogni caso, il provvedimento che autorizza il trasferimento deve essere adottato nel rispetto numerico previsto dal piano provinciale.
3. I trasferimenti all'interno di uno stesso aggregato sono consentiti nel rispetto del piano provinciale e dei limiti indicati nel precedente comma 2.
4. La domanda di trasferimento dovrà essere corredata dalla documentazione indicata nell'art. 7, comma 2 lett. e), f), g), h), i), m), n), o) del regolamento.
5. Prodromica all'emissione del nulla-osta, è l'attività di controllo, affidata agli operatori provinciali preposti, dei limiti indicati nei commi precedenti, nonché della corrispondenza dei locali ai parametri previsti dall'art. 20 del regolamento. Solo limitatamente alle caratteristiche dei locali, sono previste deroghe per le ipotesi di trasferimento dovuto a sfratto o a chiusura al traffico della strada, così come indicato nel successivo art. 20.

ART. 19

NUOVA AUTORIZZAZIONE CONSEGUENTE AD AVVISO PUBBLICO

1. In seguito alla pubblicazione dell' avviso, di cui all. art. 17, comma 1, lett. b) e comma 7, chiunque intenda esercitare l'attività di autoscuola dovrà inoltrare specifica domanda.
2. Le domande, in regola con la normativa in materia di bollo, e secondo gli schemi predisposti dall'ufficio competente, dovranno contenere sia i requisiti previsti dagli artt. 8 e 9, sia la documentazione di cui all'art. 7. Andranno indirizzate al Dirigente del VI Settore dell'Amministrazione provinciale di Ancona.

TITOLO III

REQUISITI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

ART. 20

LOCALI

1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione, ai fini del rilascio della autorizzazione, devono comprendere:
 - a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e, comunque, tale che, per ogni allievo, siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula, oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione.
3. Il disposto del presente articolo si applica anche alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo.
4. Sono esenti dalle disposizioni previste dal presente articolo le autoscuole che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto o di chiusura permanente al traffico della strada, nonché le autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317/95.

ART. 21

ARREDAMENTO DIDATTICO

1. Ai fini del conseguimento della autorizzazione, l'aula di insegnamento della autoscuola deve essere dotata di:

- una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- una lavagna delle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o, in alternativa, una lavagna luminosa;
- un numero di posti a sedere per gli allievi proporzionato alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

ART. 22

MATERIALE DIDATTICO: LEZIONI TEORICHE

1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 6, l'autoscuola dovrà disporre, oltre che dell'arredamento di cui all'art. 21, anche del seguente materiale per l'insegnamento teorico:

- a) cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;
- b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- f) pannelli, o tavole, relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- g) tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio o un gruppo motore diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

Inoltre, l'autoscuola di cui all'art. 5, co. 1 lett. a), che non aderisce ad un centro di istruzione, deve essere dotata di:

- i) cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- l) cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

2. Nel caso in cui l'autoscuola disponga di pannelli luminosi, di sistemi audiovisivi o informatizzati, l'obbligo della dotazione del materiale didattico è limitata ai punti a), c), e), h), i) e m) del precedente comma.
3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento con sistemi audiovisivi interattivi.

ART. 23

MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA

1. Il materiale per le esercitazioni e per gli esami di guida è diverso a seconda che l'autoscuola sia di tipo a) o di tipo b) ed è indicato nel DM n. 40T del 30/09/2003, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/56/CE, distinto in base alla categoria della patente.
2. Tutti i veicoli, ad eccezione dei motocicli, devono essere muniti di doppio comando relativo almeno alla frizione e al freno. Tali dotazioni devono risultare dalla carta di circolazione.
3. Dalla carta di circolazione dei veicoli di cui all'art. 54 lett. g) del Dlgs n. 285 del 30/04/1992, ad eccezione dell'autobus, oltre che l'uso esclusivo di "autoscuola", deve risultare l'uso speciale, in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Nell'uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami e la circolazione avente come scopo incombenze relative alla attività.
4. I motocicli ed i veicoli a motore della categoria B, a quattro ruote, possono essere utilizzati ad uso privato, purché per essi si rinunci alla agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e, per i veicoli della categoria B, i doppi comandi vengano resi inoperanti. Qualora siano utilizzati ad uso privato, senza aver rinunciato alla agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e senza che, per i veicoli della categoria B, i doppi comandi siano stati resi inoperanti, saranno applicate, nei confronti dell'autoscuola o del centro di istruzione presso i quali sono in dotazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.
5. Tutti i veicoli sono immatricolati, anche tramite contratto di leasing, a nome del titolare dell'autoscuola, o dell'ente o della società oppure del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. I veicoli possono essere utilizzati presso autoscuole facenti capo ad un unico titolare o ente o società, purché sia rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. I mezzi intestati al consorzio che ha costituito il centro di istruzione possono essere impiegati solo per gli allievi inviati al centro e per il tipo di insegnamento demandato dalle autoscuole consorziate.

Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.

6. Tutti i veicoli dovranno avere copertura assicurativa, per quanto riguarda sia le esercitazioni di guida sia l'effettuazione degli esami, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.
7. I veicoli devono riportare un contrassegno con la scritta "Scuola guida" avente le caratteristiche previste dall'art. 334 del D.P.R. 495/1992.
8. Per qualsiasi modifica nel parco veicolare, il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione richiederà apposito aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 78 cod. str., all'Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, il quale provvederà a comunicarlo tempestivamente alla Provincia. L'obbligo della comunicazione sussiste anche nel caso in cui l'autoscuola aderisca ad un consorzio.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare dell'autoscuola, o il socio amministratore, o il legale rappresentante, o la persona da questi delegata, nel caso di società o ente, nonché il responsabile del centro di istruzione, devono trasmettere alla Provincia un elenco aggiornato di tutti i mezzi utilizzati.

ART. 24

CENTRI DI ISTRUZIONE

1. E' consentito a due o più autoscuole autorizzate di consorziarsi, secondo le modalità stabilite dal codice civile (artt. 2602 e seguenti), e costituire centri di istruzione automobilistica che dovranno essere riconosciuti, ai sensi del successivo art. 25.
2. Il responsabile del centro dovrà possedere i requisiti previsti per il titolare di autoscuola, di cui all'art. 8.
3. Il centro di istruzione deve avere sede in un comune in cui sia dislocata una delle autoscuole consorziate. I locali devono essere diversi da quelli delle autoscuole consorziate.
4. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente, purché siano dotate di quanto previsto dall'art. 23, ai fini della esercitazione e della presentazione agli esami degli allievi iscritti nei loro registri e non inviati al centro di istruzione. Tale attività può essere limitata alla effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti per le quali gli allievi non vengano inviati al centro di istruzione.

5. Ai centri confluiscano solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti e le generalità degli stessi vengono annotate su un apposito registro.
6. Gli allievi non possono essere iscritti direttamente presso il centro di istruzione.
7. I centri di istruzione possono essere sede di esame, nel rispetto dei requisiti di idoneità stabili dal D.M. 03/08/90 n. 332, per i candidati presentati dalle autoscuole consorziate, per quelli delle autoscuole non aderenti al centro e per i candidati privatisti. Nei predetti casi, i candidati non dovranno essere annotati nel registro del centro e farà fede il verbale d'esame.
8. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso il centro solo qualora questo sia provvisto di pista dichiarata idonea dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 25

RICONOSCIMENTO

1. L'autorizzazione a consorziarsi per costituire centri di istruzione è di competenza della Provincia in base al disposto dell'art. 105 del D.Lgs 112/98.
2. Le autoscuole che intendono consorziarsi e costituire un centro di istruzione devono presentare domanda al Dirigente comunicando:
 - a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
 - b) l'ubicazione della sede del centro;
 - c) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del centro, i quali dovranno rispettare i parametri indicati nell'art. 20, sia nel caso in cui il centro di istruzione effettui corsi teorici e pratici (per determinate categorie di patenti), sia nel caso in cui effettui corsi solo teorici (per tutte o alcune categorie di patenti). Qualora i corsi per tutte o alcune categorie di patente siano tutti pratici, il centro di istruzione deve disporre di una propria sede autonoma, rispetto a quella delle autoscuole aderenti al consorzio, con locali non soggetti al rispetto delle caratteristiche indicate nell'art. 20 e dotato di veicoli relativi ai corsi effettuati;
 - d) i tipi di corsi impartiti;
 - e) i veicoli di cui il centro dispone;
 - f) l'attrezzatura didattica per l'insegnamento teorico, secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22, in funzione dei corsi impartiti;
 - g) le generalità del responsabile del centro di istruzione, che dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 8;
 - h) le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida;
 - i) i tipi di insegnamento impartito dal centro.Inoltre la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- atto costitutivo indicante l'oggetto del consorzio, la durata, la sede e i membri che la costituiscono. Qualora nell'atto costitutivo non sia prevista la durata, questa non potrà comunque superare i 10 anni, ai sensi dell'art. 2604 c.c.
 - planimetria dei locali, in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie, ai sensi dell'art. 20, nel caso in cui il centro di istruzione effettui corsi sia teorici che pratici.
3. Le autoscuole di tipo b) di cui all'art. 5 del regolamento, nel caso di adesione al consorzio, possono demandare al centro di istruzione solo corsi relativi al tipo di autorizzazione posseduta.
4. Gli operatori preposti alla vigilanza effettueranno uno o più sopralluoghi per verificare l'idoneità delle dotazioni del centro di istruzione, secondo quanto previsto dal presente articolo.
5. Qualora al consorzio aderiscano anche autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, comunque limitrofi a quello in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento, di cui al comma 1, è effettuato dalla Provincia in cui è ubicato il centro. In tal caso, il competente ufficio provvederà ad inviare alle autorità competenti in materia di autoscuole delle altre Province interessate e alle singole autoscuole aderenti, tutte le comunicazioni necessarie per gli adempimenti di competenza.
6. E' fatto comunque obbligo al centro di istruzione di comunicare, entro trenta giorni, l'adesione al consorzio di nuove autoscuole.
7. Il termine, di cui al precedente comma, costituisce disposizione per il regolare funzionamento del centro di istruzione ed il mancato rispetto comporta, nei confronti del centro di istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 52 e seguenti del presente regolamento.

ART. 26

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CENTRI DI ISTRUZIONE

1. Il responsabile del centro di istruzione, ai fini del riconoscimento di cui all'art. 25, deve indicare, nella domanda di cui all'Allegato B, il tipo di corsi che saranno impartiti, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23. Secondo il tipo di corsi, il centro di istruzione dovrà essere dotato di idoneo arredamento e materiale didattico, di cui agli artt. 21 e 22, e di idoneo materiale per le esercitazioni alla guida, di cui all'art. 23.

ART. 27

RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI

1. Qualora, a causa di qualsiasi evento venissero meno le condizioni o le dotazioni di cui agli artt. 21, 22 e 23, l'autoscuola o il centro di istruzione è tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni e a ripristinare le condizioni richieste entro sessanta giorni dall'evento.
2. Tale termine è prorogabile, con provvedimento del Dirigente, su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi.
3. I termini di cui al precedente comma costituiscono disposizione per il regolare funzionamento delle autoscuole ed il loro mancato rispetto comporta, nei confronti dell'autoscuola o centro di istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 52 e seguenti.

ART. 28

ATTIVITA' DI CONSULENZA

PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO E ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA (RINVIO)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, le autoscuole possono svolgere sia l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sia l'attività di scuola nautica.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, si rinvia alle norme dei rispettivi regolamenti provinciali.

TITOLO IV

PERSONALE DIDATTICO

ART. 29

INSEGNANTI DI TEORIA ED ISTRUTTORI DI GUIDA

1. Il personale didattico dell'autoscuola è costituito da uno o più insegnanti di teoria e/o uno o più istruttori di guida, oppure da soggetti che cumulino entrambe le qualifiche. Le predette qualifiche possono essere, peraltro, possedute dal titolare, dal legale rappresentante, dal socio o dall'amministratore.
2. La qualifica, così come indicata al comma 1, è comprovata da apposito attestato ottenuto a seguito di esame, ai sensi del successivo art. 31.
3. L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida ed un insegnante di teoria oppure un soggetto che cumuli entrambe le funzioni.
4. L'autoscuola deve disporre, inoltre, di almeno un altro istruttore di guida, oltre a quanto previsto dal comma 1, quando risulti che siano stati iscritti nei registri, e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno.
Da tale computo vanno esclusi quelli eventualmente demandati al centro di istruzione, i candidati ai certificati di abilitazione professionale ed i candidati alla revisione della patente.
5. Qualora l'autoscuola resti sprovvista di uno dei soggetti di cui al comma 3 ed abbia la comprovata impossibilità di reperire immediatamente un sostituto, il titolare o il legale rappresentante, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può presentare richiesta al Dirigente, secondo il modello di cui all'Allegato G, per utilizzare, quale supplente temporaneo e per un periodo non superiore ai sei mesi, un insegnante o un istruttore, regolarmente abilitato, di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati.
6. Le autoscuole o i centri di istruzione il cui personale esercita la propria attività di insegnante e/o istruttore senza essere munito di tessera di riconoscimento o dell'autorizzazione della Provincia, sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 52 e seguenti del presente regolamento.

7. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati, nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

ART. 30

RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO

1. L'autoscuola può impiegare, a tempo pieno o a tempo parziale, i soggetti di cui all'art. 29 comma 3 che siano regolarmente abilitati dalla Provincia.
2. L'insegnante o l'istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso un'autoscuola o un centro di istruzione ed abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire l'assenso o il nulla osta del datore di lavoro principale.
3. Per potere impiegare il personale didattico, il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola deve richiedere alla Provincia apposita tessera di riconoscimento, che costituisce autorizzazione all'insegnamento ed alla istruzione.
Ai fini del rilascio di quest'ultima, il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola dovrà presentare istanza in marca da bollo, di cui all'Allegato F, indirizzata al Dirigente, unitamente a due foto formato tessera del soggetto di cui all'art. 29 comma 3, al relativo certificato di abilitazione alle funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, ad un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dell'insegnante e/o istruttore. Dovrà essere, altresì, allegato il libro matricole.
4. Ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento sarà verificato quanto segue:
 - per gli insegnanti di teoria: il possesso della patente di guida almeno di categoria B normale o B speciale e del certificato di idoneità tecnica rilasciato da un Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o da una Provincia;
 - per gli istruttori di guida: il possesso della patente di guida di categoria A e D-E, oppure A e D e del certificato di idoneità tecnica rilasciato da un ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o da una Provincia;
 - eventuale assenso o nulla osta del datore di lavoro principale, ai sensi del comma 2.
5. In caso di variazioni, l'autorizzazione e la tessera dell'interessato devono essere restituite, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autoscuola, al competente ufficio provinciale che le ha rilasciate.
6. E' fatto obbligo agli insegnanti/istruttori di autoscuola, durante l'esercizio della propria attività, di essere muniti di tessera di riconoscimento o dell'autorizzazione rilasciata dalla

Provincia, da esibirsi a qualsiasi verifica effettuata dagli operatori di vigilanza provinciali o da altre autorità.

ART. 31

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

1. Per poter esercitare la professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida è necessario conseguire l'attestato di qualifica professionale, rilasciato dal Dirigente, a seguito del superamento di apposito esame.
2. Possono sostenere l'esame presso la Provincia di Ancona anche soggetti non residenti nell'ambito territoriale provinciale.

ART. 32

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI E CONTENUTI.

1. L'interessato che intende ottenere il riconoscimento dell'idoneità di insegnante e/o istruttore di scuola guida deve inoltrare alla Provincia apposita domanda contenente l'autocertificazione, redatta in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa a quanto segue:
 - generalità, recapito e numero di codice fiscale del candidato;
 - possesso dei titoli e dei requisiti per l'ammissione agli esami di cui al successivo art. 33, con l'indicazione analitica degli stessi.
2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dall'impiegato addetto che riceve l'istanza, ovvero alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
3. Alla domanda, in bollo del valore corrente, deve essere allegata l'attestazione di versamento della somma di euro 10,33 quali diritti di segreteria da effettuare su c/c postale n. 228601 intestato a "Provincia di Ancona - Servizi Vari". Qualora l'interessato intenda presentare domanda sia per insegnante di teoria che di istruttore di guida, dovrà effettuare un versamento doppio pari ad € 20,66 sul medesimo c/c postale.

ART. 33

REQUISITI MORALI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI INSEGNATE ED ISTRUTTORE

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante o di istruttore, ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 285/1992, devono essere in possesso dei requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneità tecnica, di cui ai seguenti punti, in base all'art. 9 del D.M. n. 317/95:
 - a) per gli insegnanti di teoria:
 - 1) diploma di istituto medio di secondo grado;
 - 2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;
 - b) per gli istruttori di guida:
 - 1) licenza della scuola dell'obbligo;
 - 2) patente di guida della categoria A, DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b) di cui all'art. 5 del regolamento;
2. I requisiti morali verranno accertati dall'Ufficio.
3. La cittadinanza italiana non costituisce requisito indispensabile per l'ammissione agli esami.
4. Gli insegnanti di teoria, già abilitati, che intendono conseguire anche l'idoneità ad istruttore di guida sostengono gli esami esclusivamente attraverso la prova pratica, purché in possesso della patente di guida indicata nel comma 1, lett. b) n. 2 del presente articolo. Analogamente si procede per i candidati al titolo di istruttore di guida che, dopo il superamento della prova teorica, vengano respinti alla prova pratica, purché la ripetano la successiva sessione d'esame.

ART. 34

PROGRAMMA DI ESAME

- Gli esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento della patente delle categorie A, C, D ed E, dei certificati di abilitazione professionale, integrato con una conoscenza approfondita di nozioni tecniche e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti:
- a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche,

- cause oggettive e soggettive, prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;
- b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;
 - c) adeguata informativa sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida, come previsto dalla Legge 30/09/01 n. 125.
2. Gli esami per istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni, e sulla parte complementare di cui al comma precedente. Durante la prova pratica deve essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta e deve essere, altresì, dimostrata l'attitudine ad istruire allievi.
3. La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare.

ART. 35

PROVE D'ESAME

1. Per gli insegnanti di teoria, l'esame consiste in due prove scritte da svolgersi in un unico giorno ed in una prova orale, da svolgersi entro i successivi 30 giorni.
- 1.1 La prima prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz, uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida della categoria B. Sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede.
 - 1.2 La seconda prova scritta, di durata pari a tre ore, verte su argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, C, D ed E, dei certificati di abilitazione professionale (CAP), verte inoltre sulla tecnica costruttiva del veicolo e dei suoi elementi costitutivi, nonché sulla "normativa stradale".
 - 1.3 Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono una votazione non inferiore a 18/30.
 - 1.4 La prova orale verte sugli argomenti indicati nel precedente articolo 34.
 - 1.5 L'esame si intenderà superato se il candidato riporterà una votazione non inferiore a 18/30.
2. Per gli istruttori di guida, l'esame consiste in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica di guida. La prova orale e la prova pratica dovranno svolgersi entro gg 30 dalla prova scritta.
- 2.1 La prova scritta è analoga alla prima prova degli insegnanti di teoria ed il suo superamento è condizione per l'ammissione alla prova orale.
 - 2.2 La prova orale verte su argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento della patente di categoria B e sugli argomenti complementari indicati nell'art. 34, comma 1 lett. a), b), c). Sono ammessi alla prova pratica di guida i candidati che riportano una votazione non inferiore a 18/30.

2. 3 La prova pratica di guida ha durata non inferiore a 45 minuti e si articola sulle due seguenti prove:
 - a) verifica dell'esperienza di guida da effettuarsi su autobus;
 - b) verifica dell'attitudine ad istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, simulando un'esercitazione di guida.
2. 4 Gli automezzi utilizzati durante le prove pratiche, muniti di doppi comandi, devono essere messi a disposizione dall'autoscuola o centro di istruzione che ha preparato il candidato, oppure dal candidato con oneri a proprio carico.
2. 5 La prova pratica è superata se si ottiene il punteggio di almeno 18/30.

ART. 36

CONVOCAZIONE PER LA SEDUTA D'ESAME

1. Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della commissione di cui al successivo articolo 37, almeno 15 giorni prima della data stabilita, convoca i candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.
2. Le sedute di esame possono svolgersi presso le sedi del D.T.T., presso le autoscuole di tipo a) di cui all'art. 5 del regolamento e presso i centri di istruzione formati, se agli stessi le autoscuole consorziate hanno demandato la parte teorica per il conseguimento delle patenti di guida C, D E.
3. Le sedute di esame sono almeno due all'anno.

ART. 37

COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione provinciale per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di scuola guida, nominata con provvedimento del Presidente della Provincia, è composta da:
 - il Dirigente del VI Settore, o suo delegato, dipendente dell'Amministrazione provinciale che la presiede;
 - un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri abilitato allo svolgimento degli esami per la patente di guida dei veicoli a motore della categoria DE (ovvero, in sua assenza, un esperto in materia di circolazione stradale in possesso di patente di guida dei veicoli a motore della categoria DE, designato dal Direttore del Dipartimento Trasporti Terrestri della Provincia);
 - un esperto in materia di circolazione stradale da individuarsi tra i rappresentanti di categoria delle autoscuole (insegnante e istruttore da almeno 5 anni).

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia "pro tempore", e dura in carica 3 anni.
3. Nella Commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
4. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive, decade dall'incarico.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di tutti e tre i componenti della stessa, operando quale collegio perfetto.
6. Compiti della Commissione:
la Commissione:
 - a) valuta la regolarità delle domande degli aspiranti al riconoscimento di insegnante e/o istruttore di guida, accertandone i requisiti morali ed i titoli per l'ammissione all'esame, previa istruttoria eseguita della competente unità operativa provinciale;
 - b) fissa le date per l'effettuazione degli esami;
 - c) accerta, mediante i previsti esami, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di scuola guida. Al fine della valutazione dei candidati, ogni componente della Commissione ha a sua disposizione n. 10/30 punti e quindi nella totalità la votazione totale è espressa in trentesimi.
 - d) definisce per quanto non previsto dal presente regolamento, le modalità operative di svolgimento degli esami.
7. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed il segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta circa la non sussistenza di cause di incompatibilità fra loro e con i concorrenti derivanti da legami di parentela o di affinità entro il 4° grado (artt. 51 e 52 c.p.c.)
8. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente da individuarsi nell'unità operativa trasporti.
9. Il gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni della Commissione ammonta ad € 62, ai sensi della D.G. n. 27 del 30/01/02, salvo eventuali successive modifiche.

ART. 38

RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ

1. Gli attestati di riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di scuola guida vengono rilasciati, sulla base delle risultanze del verbale di esame, dal Dirigente del VI Settore, e dietro specifica richiesta, in bollo, da parte dell'interessato.
2. Il rilascio del singolo attestato avverrà previa consegna all'unità operativa trasporti di n. 2 marche da bollo del valore corrente da apporre sull'attestato e sull'istanza. Qualora la richiesta attenga al contestuale rilascio di due attestati, l'interessato dovrà produrre n. 3 marche da bollo, del valore corrente.
3. Qualora il rilascio dell'attestato sia richiesto per posta, alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione del versamento della somma di € 5,70 a copertura delle spese postali (assicurata convenzionale), da effettuarsi sul c/c postale n. 228601 intestato alla "Provincia di Ancona – Servizi Vari"
4. Il Dirigente del VI Settore provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc).
5. L'attestato rilasciato ai candidati che hanno sostenuto l'esame per istruttori di guida è distinto in base alla categoria di patente di guida posseduta:
 - A e DE per le autoscuole di tipo a);
 - A e D per le autoscuole di tipo b).
6. I titolari di attestato di idoneità devono comunicare alla Provincia ogni eventuale variazione nella categoria di patente di guida posseduta che comporterà la revoca e il ritiro dell'attestato precedente, nonché l'eventuale rilascio dell'attestato aggiornato.
7. In caso di richiesta, da parte dell'interessato, del duplicato dell'attestato di idoneità, all'istanza in bollo, dovrà essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento di € 5,16, quale diritto di segreteria, sul c/c postale n. 228601 intestato alla "Provincia di Ancona – Servizi Vari".

ART. 39

TRATTAMENTO INFORMATICO ED ATTIVITÀ SIMILARI

1. Contestualmente al rilascio del certificato, l'unità operativa trasporti provvederà a tutte le formalità connesse all'aggiornamento informatico dell'archivio eventualmente predisposto e consultabile on-line, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al Dlgs. n. 196 del 30/06/2003.

ART. 40

RIPETIZIONE DELL'ESAME A RICHIESTA DEL CANDIDATO

1. Qualora in sede di esame un candidato non consegua l'idoneità, lo stesso potrà ripetere la prova non prima che siano decorsi due mesi.
2. Il candidato dovrà procedere a ripresentare domanda come in prima istanza compresa l'effettuazione di un nuovo versamento dei diritti di segreteria.
3. Nel caso in cui il candidato all'idoneità per istruttore di guida, superata la teoria, venga respinto alla guida, dovrà ripetere solo quest'ultima prova.

ART. 41

TITOLO DI ABILITAZIONE

1. L'autoscuola presso la quale i soggetti intendono esercitare la professione di insegnanti di teoria, istruttori di guida o insegnanti di teoria ed istruttori di guida deve fare richiesta al VI Settore - Unità operativa trasporti - della Provincia di apposita tessera.

ART. 42

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1. Il Dirigente dispone la revoca del titolo di abilitazione qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art. 8 comma 1, lett. c), f), g), h) del reg., oppure qualora venga accertato che il soggetto ha conseguito il titolo in difetto dei requisiti richiesti.

2. Il Dirigente dispone la sospensione del titolo di abilitazione di istruttore di guida qualora venga sospesa la patente e per un periodo uguale alla sospensione della stessa, disposta dall'autorità competente.
3. Qualora all'istruttore di guida venga sospesa o revocata la patente di guida, l'interessato dovrà informare immediatamente l'autoscuola o il centro di istruzione presso i quali presta la propria attività. L'autoscuola o il centro di istruzione dovrà darne comunicazione al Dirigente, entro due giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o di revoca.
4. Qualora l'autoscuola o il centro di istruzione non rispetti quanto previsto dal presente articolo, sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 52, e seguenti, del regolamento.

TITOLO V

MODALITA' DI GESTIONE DELLA AUTOSCUOLA E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE

ART. 43

TIPOLOGIE DEI CORSI DI INSEGNAMENTO

1. Le autoscuole autorizzate ed i centri di istruzione riconosciuti possono organizzare corsi di insegnamento, che sono distinti in corsi "normali" e corsi "speciali".
2. I corsi "normali" servono alla preparazione dei candidati ai fini del conseguimento delle patenti di categoria A1, A, B, C, D, E, A1 speciale, A speciale, B speciale, C speciale e D speciale.
3. I corsi "speciali" servono:
 - a) al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
 - b) al conseguimento della patente di categoria A, qualora il candidato sia in possesso di una patente di guida di altra categoria;
 - c) al conseguimento della patente di categoria B, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria A;
 - d) al conseguimento della patente di categoria D, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria C;
 - e) al conseguimento della patente di altra categoria, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria E;
 - f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;

- g) alla educazione stradale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
- h) all'aggiornamento dei conducenti, in attuazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- i) alla preparazione di candidati al conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);
- l) per il recupero dei punti per la patente di guida.

ART. 44

DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI TEORIA

1. La durata dei corsi è distinta secondo la tipologia individuata ai sensi dell'art. 43. Ogni corso comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna.
2. I corsi "normali" devono avere durata come di seguito indicato:
 - a) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A1, A e A speciale;
 - b) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;
 - c) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale e D speciale.
3. I corsi "speciali" devono avere durata come di seguito indicato:
 - a) almeno cinque ore di lezioni di teoria per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria;
 - b) almeno dieci ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);
 - c) almeno dieci ore per i corsi di cui all'art. 43 comma 3 lett. h).
4. I corsi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli di cui al comma 3 lett. c), e di quelli di cui all'art. 43, co. 3 lett. a) del reg., dovranno essere tenuti presso la sede della autoscuola autorizzata.
5. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola. Sulla scheda di guida dovrà essere indicato che l'allievo ha raggiunto un'abilità alla guida sufficiente per sostenere l'esame.
6. L'autoscuola che non rispetti i limiti minimi di durata dei corsi di cui al presente articolo ovvero che tenga corsi in luogo diverso da quanto disposto dal comma 4, è soggetta a quanto disposto dall'art. 52 e seguenti del presente regolamento.

ART. 45
REGISTRI E SCHEDE

1. L'autoscuola ed il centro di istruzione devono curare la tenuta dei seguenti documenti, vidimati dalla Provincia:
- a) registro di iscrizione (numerato progressivamente e bollato in ogni foglio a cura del competente ufficio provinciale);
 - b) registro delle lezioni teoriche (numerato progressivamente e bollato in ogni foglio a cura del competente ufficio provinciale);
 - c) schede per l'ammissione all'esame di teoria;
 - d) schede per l'ammissione all'esame di guida;
 - e) libro-giornale per il rilascio delle ricevute, così come previsto dalla L. 264/91, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore;
 - f) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
 - g) registro di frequenza del corso per il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
 - h) registro delle iscrizioni e registro di frequenza dei corsi per il recupero dei punti della patente (numerati consecutivamente e vidimati dall'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestre).
- Il libro giornale per il rilascio delle ricevute, così come previsto dalla L.n. 264/91, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore, deve essere numerato progressivamente e bollato.

2. Sui documenti di cui al comma 1 non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola.

3. All'autoscuola o al centro di istruzione che non ottemperi a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 52 e seguenti del presente regolamento.

ART. 46
TENUTA DEI REGISTRI E DELLE SCHEDE

1. Il registro di iscrizione deve contenere i seguenti dati:
- a) data di iscrizione;
 - b) generalità degli allievi;
 - c) corso che l'allievo intende frequentare;
 - d) categoria di patente che l'allievo intende conseguire;

- e) estremi dell' autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa);
 - f) data degli esami di teoria e di guida e relativo esito;
 - g) nel caso il registro sia compilato da una autoscuola e l'allievo sia demandato ad un centro di istruzione, indicazione, nell'apposita colonna, di:
 - data del trasferimento;
 - corso che intende frequentare;
 - h) nel caso il registro sia compilato da un centro di istruzione, indicazione di:
 - autoscuola da cui proviene;
 - data di trasferimento al centro.
2. Il registro delle lezioni teoriche è tenuto a cura degli insegnanti, è controfirmato all'inizio ed alla fine dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola o dal responsabile del centro di istruzione e deve contenere i seguenti dati:
- a) denominazione dell'autoscuola o del centro di istruzione;
 - b) nominativo degli insegnanti;
 - c) nominativo dell'allievo;
 - d) numero del registro di iscrizione dell'allievo;
 - e) numero delle ore complessive di lezione;
 - f) valutazione degli allievi.
3. La scheda per l'ammissione all'esame di teoria deve contenere i seguenti dati:
- a) nominativo dell'allievo;
 - b) giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.
4. La scheda per l'ammissione all'esame di guida deve contenere i seguenti dati:
- a) nominativo dell'allievo;
 - b) giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.
5. La mancanza, anche di uno solo dei dati individuati ai precedenti commi, costituisce irregolarità della tenuta, a seconda dei casi, del registro di iscrizione, del registro delle lezioni teoriche, delle schede per l'ammissione all'esame di teoria, delle schede per l'ammissione all'esame di guida, del registro degli allievi inviati al centro di istruzione e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 52 e seguenti del presente regolamento.
6. Il centro di istruzione dovrà redigere e conservare i seguenti documenti:
- a) registro degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate con annotazione del trasferimento, contenente le generalità degli allievi, estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), data degli esami di teoria e di guida e relativo esito;
 - b) registro di cui al comma 2;
 - c) schede di cui ai commi 3 e 4, in funzione dei corsi tenuti.
- In merito alla regolarità della tenuta dei registri e delle schede si applica quanto disposto dal precedente comma 5.

7. Il centro di istruzione non può iscrivere direttamente gli allievi ma può esclusivamente riceverli dalle autoscuole consorziate, che li iscrivono nel registro di cui al comma 1.

ART. 47

ORARI DI APERTURA

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività, il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico dell'autoscuola o del centro di istruzione.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive il titolare o legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica.
3. Il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per le ferie, prima del suo inizio.
4. I termini di cui al presente articolo costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle autoscuole ed il loro mancato rispetto comporta, nei confronti dell'autoscuola o del centro di istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 52 e seguenti del presente regolamento.

ART. 48

INFORMAZIONI

1. Nei locali dell'autoscuola e del centro di istruzione dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di inoltrare reclami in merito all'attività di autoscuola e del centro di istruzione, anche al Dirigente del VI Settore della Provincia; tale obbligo costituisce disposizione per il regolare funzionamento delle autoscuole e dei centri di istruzione ed il suo mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 52 e seguenti del presente regolamento.
2. Su richiesta della Provincia l'autoscuola ed il centro di istruzione devono comunicare le tariffe medie applicate per le singole attività svolte.

ART. 49

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare o legale rappresentante dell'autoscuola o del centro di istruzione ha l'obbligo di comunicare alla Provincia la cessazione della attività, restituendo contestualmente le tessere rilasciate ai sensi dell'art. 30, che saranno annullate dalla Provincia.
2. L'attività dell'autoscuola o del centro di istruzione si intende comunque cessata quando, dai documenti di cui all'art. 45, non risultino registrati allievi per un periodo superiore a un anno.
3. Entro quindici giorni dalla data della revoca dell'autorizzazione saranno annullate tutte le tessere di riconoscimento, di cui al precedente art. 30, che risultino rilasciate.

ART. 50

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentante dell'autoscuola o del centro di istruzione la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti all'art. 8.
2. Nel caso di richiesta di sospensione, questa è autorizzata con provvedimento del Dirigente che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata. Per gravi e comprovati motivi, il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
3. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento del Dirigente, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o il legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata.
4. La sospensione dell'attività senza la prescritta autorizzazione, l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione autorizzato, nonché l'esercizio dell'attività da parte di un sostituto non autorizzato, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 52 e seguenti del regolamento.

TITOLO VI

VIGILANZA E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ART. 51

VIGILANZA

1. La vigilanza amministrativa e tecnica sull'applicazione delle norme del presente regolamento spetta alla Provincia. Sono, in particolare, soggette a vigilanza tecnica la capacità didattica del personale, l'efficacia e la completezza delle attrezzature, la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti, l'idoneità dei locali, la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova d'esame nell'arco di sei mesi, la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami, la regolare esecuzione dei corsi, il rispetto delle circolari ministeriali, ai sensi dell'art. 123, comma 3 e 10 del cod. str., la percentuale degli allievi che non hanno superato le prove d'esame nell'arco di sei mesi e la percentuale degli allievi prenotati ma non presenti agli esami.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività dell'autoscuola e del centro di istruzione.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite i dipendenti preposti del VI Settore, unità operativa Trasporti, muniti di apposita tessera di riconoscimento. I soggetti preposti alle ispezioni possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, onde verificare la regolarità del funzionamento. Possono, altresì, effettuare controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
4. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri enti o uffici pubblici, ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
5. Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo di altri enti competenti, quali i vigili urbani, gli agenti di P.S., carabinieri, personale ispettivo I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

6. La vigilanza viene effettuata quando:

- occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca;
- pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle autoscuole;
- si evinca, dalla documentazione in possesso dell'Ente, una presunta irregolarità;
- se ne ravvisi l'opportunità a giudizio dei competenti uffici provinciali.

ART. 52

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

A) DIFFIDA

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola o dal responsabile del centro di istruzione, nell'ambito dello svolgimento della attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'emanazione di un provvedimento di diffida. Nel provvedimento di diffida verrà concesso un termine, non inferiore a 30 gg., per sanare le irregolarità riscontrate.
2. Quando a seguito del provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso stabiliti, il soggetto non rimuova il comportamento o il fatto che è causa della violazione, l'autorizzazione sarà sospesa per un periodo da uno a tre mesi.

ART. 53

B) SOSPENSIONE

1. Con il provvedimento di sospensione l'Amministrazione provinciale sospende temporaneamente l'esercizio dell'attività di autoscuola per un periodo da uno a tre mesi.
2. Durante il periodo di sospensione, l'autoscuola non può esercitare l'attività, pena la revoca dell'autorizzazione stessa. Qualora aderisca ad un centro di istruzione non può iscrivere allievi sia per la preparazione didattica, che per l'effettuazione degli esami della patente di guida.
3. Al fine di ridurre al minimo il disagio per gli allievi già iscritti, l'efficacia del provvedimento sospensivo decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di sua trasmissione.
4. Ai fini della vigilanza sulla effettiva esecuzione del provvedimento adottato, l'ufficio provinciale competente ne dà opportuna comunicazione ai carabinieri, ai vigili urbani e alla polizia stradale.

5. Il provvedimento è emesso nei seguenti casi:
- l'attività dell'autoscuola non si svolge regolarmente;
 - il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio della Provincia;
 - il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
6. Sono considerate situazioni che inficiano il regolare funzionamento delle autoscuole le seguenti ipotesi fattuali:
- lezioni di teoria o di guida impartite da personale non abilitato o abilitato per altra mansione;
 - lezioni di teoria o di guida impartite da personale abilitato ma non autorizzato dalla Provincia;
 - corsi gestiti fuori sede;
 - trasferimento della sede senza il preventivo nulla-osta della Provincia;
 - allievo che si eserciti alla guida in assenza della necessaria autorizzazione prescritta dall'art. 122 cod. str.
7. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità diverse da quelle indicate nel precedente comma, la Provincia invita formalmente il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore dell'autoscuola ad eliminare le irregolarità individuate concedendo un congruo termine. In caso di inottemperanza all'invito, la Provincia adotterà il provvedimento di sospensione.

ART. 54

C) REVOCA

1. L'Amministrazione provinciale adotta nei confronti delle autoscuole il provvedimento di revoca quando:

- siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- si eserciti l'attività durante il periodo di sospensione (art. 53, co. 2 del reg.).

2. In seguito al provvedimento di revoca dell'autorizzazione viene definitivamente impedita la prosecuzione dell'attività dell'autoscuola.

ART. 55

SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE

1. Chiunque gestisca un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma nella misura prevista dall'art. 123, comma 11 del cod. str.. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e della cessazione della relativa attività ordinata dal competente ufficio secondo le norme del Capo I, sez. II, titolo VI del cod. str.
2. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 123, comma 12 del cod. str..
3. Qualunque altra violazione delle disposizioni del presente regolamento, non accompagnato dalla previsione di uno specifico trattamento sanzionatorio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500. Ai fini dell'individuazione del "quantum debeatur", il Dirigente valuterà l'intensità della violazione.

ART. 56

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. In seguito all'attività di vigilanza, verrà redatto un verbale, in cui saranno evidenziate le irregolarità riscontrate. Le violazioni saranno contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante, al socio amministratore o al responsabile del centro istruzione, oppure mediante invio del verbale con lettera raccomandata A.R. entro il termine di 90 gg., per i residenti nel territorio italiano, o di 360 gg. per i residenti all'estero. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.

ART. 57

SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 56, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
2. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'ufficio legale della Provincia, che dovrà esprimere il proprio parere entro congruo termine.

3. Il Dirigente, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina, con ordinanza motivata, la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

ART. 58

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Tutte le sanzioni previste dal presente regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 59

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di autoscuola e di centro di istruzione.
2. Tutte le cifre indicate nel presente regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

ART. 60

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 18/08/00 n. 267, entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale. Da tale data, è abrogato il "Regolamento delle funzioni provinciali relative all'attività delle autoscuole" adottato con deliberazione consiliare n. 261 del 17/12/1996.

ART. 61

NORMA FINALE

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia e trasmesso in copia a ciascuna autoscuola ed a ciascun centro di istruzione operante nella Provincia di Ancona, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso.

ALLEGATI

PIANO PROVINCIALE DELLE AUTOSCUOLE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.M. 17/05/95 N. 317 E DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE.

Nell'elaborazione del piano provinciale per il rilascio di nuove autorizzazioni e per la redistribuzione territoriale delle autoscuole esistenti, la Provincia di Ancona si è attenuta ai commi 3 - 4 e 7 dell'art. 1 del D.M. n. 317/95, i quali rispettivamente recitano:

Comma 3 - Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune.

Comma 4 - Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.

Comma 7 - E' consentito alle province, in caso di significativa presenza nella loro circoscrizione di comuni al di sotto delle soglie indicate ai commi precedenti, di procedere, per le finalità del presente articolo, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3 e 4, ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei.

Non è stato invece possibile applicare il comma 5 dell'art. 1 citato, in quanto l'indice della motorizzazione provinciale (abitanti/veicoli) non supera del 10% quello nazionale. Al riguardo, i dati statistici, reperibili, utilizzati per determinare l'indice di motorizzazione sono aggiornati al 31/12/2001 e sono stati forniti dall'Ufficio Statistica della Provincia di Ancona.

A. INDICE DI MOTORIZZAZIONE NAZIONALE:

Popolazione residente in Italia	56.993.742	= 1,36
Veicoli immatricolati circolanti in Italia	41.936.627	

B. INDICE DI MOTORIZZAZIONE PROVINCIA DI ANCONA:

Popolazione residente nel territorio provinciale	448.627	= 1,29
Veicoli immatricolati circolanti nella Provincia di Ancona	348.641	

Si è potuto, invece, applicare il comma 7 dell'art. 1 citato, in quanto dei 49 comuni presenti nel territorio provinciale, ben 38 non superano gli 8.000 abitanti; mentre solo 7 comuni hanno una popolazione che supera i 15.000 abitanti.

Gli aggregati della tabella, di seguito esposta, sono stati individuati riunendo comuni limitrofi, aventi bacini territoriali omogenei, nel rispetto dei parametri fissati nei commi 3 e 4 dell'art. 1 citato. In particolare, sono stati determinati aggregati comunali con popolazione complessiva, residente, superiore a 8.000 abitanti ma inferiore a 15.000 abitanti. Un unico aggregato (n. 8) ha popolazione residente superiore a 15.000 abitanti.

In base agli aggregati e alla consistenza numerica della popolazione, ivi residente, è stato calcolato il numero massimo, teorico, di autoscuole operabili all'interno dell'aggregato stesso. Nel piano provinciale sono state ridistribuite tutte le autoscuole attualmente presenti.

AGGREGAZIONI TERRITORIALI DI COMUNI COMUNI FUORI AGGREGATO	POPOLAZIONE RESIDENTE IN PROVINCIA AL 31/12/2001	AUTOSCUOLE ATTUALMENTE OPERANTI	AUTOSCUOLE TEORICAMENTE PREVEDIBILI
1)			
SANTA MARIA NUOVA	3.926	1	
OLVERIGI	3.016	0	1 (rispetto del limite dei 10 km. ex art. 1, co. 4 D.M. 317/95)
GUGLIANO	4.168	1	
CAMERATA PICENA	1.707	0	
FFAGNA	1.691	1	
TOTALI	14.508	3	1
2)			
CAMERANO	6.512	1	1 (rispetto del limite dei 10 km. ex art. 1, co. 4 D.M. 317/95)
UMANNA	3.317	1	
SIROLO	3.321	0	
TOTALI	13.150	2	1
3)			
BARBARA	1.469	0	1 (rispetto del limite dei 10 km. ex art. 1, co. 4 D.M. 317/95)
CASTELLEONE DI SUASA	1.692	0	
CORINALDO	5.147	1	
OSTRA VETERE	3.533	1	
TOTALI	11.841	2	1
4)			
OSTRA	6.028	1	1 (rispetto del limite dei 10 km. ex art. 1, co. 4 D.M. 317/95)
RIPE	3.583	1	
CASTELCOLONNA	967	0	
MONTERADO	1.563	0	
TOTALI	12.141	2	1
5)			
BELVEDERE O.	2.180	1	1 (rispetto del limite dei 10 km. ex art. 1, co. 4 D.M. 317/95)
MONTE SAN VITO	5.540	0	
SAN MARCELLO	1.926	0	
MONSANO	2.765	0	
MORRO D'ALBA	1.778	0	
TOTALI	14.189	1	1

8)	SERRA DE' CONTI	3.466	1	1 (rispetto del limite dei 10 km. ex art. 1, co. 4 D.M. 317/95)
	MONTECAROTTO	2.176	0	
	BOGGIO SAN MARCELLO	747	0	
	CASTELPLANIO	3.220	1	
	TOTALI	9.609	2	1
9)	MAIOLATI SPONTINI	5.744	1	1 (rispetto del limite dei 10 km. ex art. 1, co. 4 D.M. 317/95)
	CASTELBELLINO	3.622	0	
	MONTE ROBERTO	2.443	0	
	S. PAOLO DI JESI	843	0	
	STAFFOLO	2.214	0	
	TOTALI	14.866	1	1
9)	FABRIANO	30.016	4	2
	CERRETO D'ESI	3.310	0	
	TOTALI	33.326	4	2
9)	CUPRAMONTANA	4.736	1	1 (rispetto del limite dei 10 km. ex art. 1, co. 4 D.M. 317/95)
	SERRA SAN QUIRICO	3.016	0	
	MERGO	971	0	
	ROSORA	1.738	0	
	TOTALI	10.461	1	1
10)	SASSOFFERATO	7.404	1	1 (rispetto del limite dei 10 km. ex art. 1, co. 4 D.M. 317/95)
	GENGA	1.979	0	
	ARCEVIA	5.298	1	
	TOTALI	14.681	2	1
11)	MONTEMARCIANO	9.184	1	1 (Art. 1,co.4 D.M. 317/95)
12)	FILOTTRANO	9.273	2	1 (Art. 1,co.4 D.M. 317/95)
13)	LORETO	11.263	2	1 (Art. 1,co.4 D.M. 317/95)

14)			
CHIARAVALLE	14.044	2	1 (Art. 1,co.4 D.M. 317/95)
15)			
FALCONARA M.MA	28.312	3	1
16)			
CASTELFIDARDO	16.922	2	1
17)			
OSIMO	29.432	2	1
18)			
SENIGALLIA	41.507	5	2
19)			
IESI	39.186	5	2
20)			
ANCONA	100.732	8	6

POPOLAZIONE RESIDENTE PER COMUNE ANNO 2001
PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE	POPOLAZIONE AL 31/12/2001
AGUGLIANO	4.168
ANCONA	100.732
ARCEVIA	5.298
BARBARA	1.469
BELVEDERE OSTRENSE	2.180
CAMERANO	6.512
CAMERATA PICENA	1.707
CASTELBELLINO	3.622
CASTEL COLONNA	967
CASTELFIDARDO	16.922
CASTELLEONE DI SUASA	1.692
CASTELPLANIO	3.220
CERRETO D'ESI	3.310
CHIARAVALLE	14.044
CORINALDO	5.147
CUPRAMONTANA	4.736
FABRIANO	30.016
FALCONARA M.MA	28.312
FILOTTRANO	9.273
GENGA	1.979
JESI	39.186
LORETO	11.263
MAIOLATI SPONTINI	5.744
MERGO	971
MONSANO	2.765
MONTECAROTTO	2.176
MONTEMARCIANO	9.184
MONTERADO	1.563
MONTE ROBERTO	2.443
MONTE SAN VITO	5.540
MORRO D'ALBA	1.778
NUMANA	3.317
OFFAGNA	1.691
OSIMO	29.432
OSTRA	6.028
OSTRA VETERE	3.533
POGGIO SAN MARCELLO	747
POLVERIGI	3.016
RIPE	3.583

ROSORA	1.738
SAN MARCELLO	1.926
SAN PAOLO DI JESI	843
SANTA MARIA NUOVA	3.926
SASSOFERRATO	7.404
SENIGALLIA	41.507
SERRA DE CONTI	3.466
SERRA SAN QUIRICO	3.016
SIROLO	3.321
STAFFOLO	2.214
TOTALE PROVINCIA	448.627
ITALIA	56.993.742

CONSISTENZA VEICOLARE ANNO 2001

VEICOLI	PROVINCIA ANCONA	DI	ITALIA
AUTOBUS		705	89.858
AUTOCARRI TRASPORTO MERCI		26.063	3.110.317
AUTOVEICOLI SPECIALI/ SPECIFICI		4.636	431.228
AUTOVETTURE		270.295	33.239.029
MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI		2.181	376.552
MOTOCICLI		36.802	3.732.306
MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI E SPECIFICI		64	5.597
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI/SPECIFICI		5.137	577.294
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI		2.003	249.944
TRATTORI STRADALI O MOTRICI		754	124.149
ALTRI VEICOLI		1	353
TOTALI		348.641	41.936.627

Marca
da
bollo
€ 11,00

**ALLA PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE VI
ATTIVITA' ECONOMICHE E
POLITICHE COMUNITARIE
AREA ORGANIZZATIVA
ATTIVITA' ECONOMICHE
UNITA' OPERATIVA TRASPORTI
C.SO STAMIRA, 60
60100 ANCONA
tel. 071/5894231 – fax 071/2070432
e-mail: trasporti@provincia.ancona.it**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI
AUTOSCUOLA O DI RICONOSCIMENTO DI CENTRO DI ISTRUZIONE**

Il/La sottoscritto/a _____
in qualità di _____
della ditta/del centro di istruzione _____

CHIEDE

**L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA/CENTRO DI
ISTRUZIONE per:**

- ☐ inizio attività;
- ☐ trasferimento sede;
- ☐ trasformazione da impresa individuale a società;
- ☐ trasformazione da società a impresa individuale;
- ☐ trasferimento del complesso aziendale o subentro;
- ☐ variazione di denominazione;
- ☐ riconoscimento dei centri di istruzione automobilistica.

A conoscenza del contenuto degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, a tal fine

DICHIARA

- di essere:
 - ☐ cittadino italiano
 - ☐ cittadino dello Stato di _____ appartenente all'Unione Europea
- nato a _____ prov. _____ il _____
- residente a _____ prov. _____ via _____ n. _____
- di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- di godere di buona condotta;
- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento (per le autoscuole che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
- di non essere stato giudizialmente dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (artt. 102-103-105 e 108 c.p.);
- di non essere stato sottoposto a misura di sicurezza personali (art. 215c.p.) o a misure di prevenzione previste dall'art. 120 Codice Stradale;
- che non sussistono, a proprio carico né a carico dei propri conviventi, le cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della L. 575/1965;
- che la ditta/centro di istruzione _____
- ha sede a _____ via _____ n. _____
- recapito telefonico _____;
- (compilare se ricorre il caso di società)

che

- ☐ il/i socio/i
- ☐ l'/gli accomandatario/i;
- ☐ l'/gli amministratore/i;
- ☐ il responsabile (se centro di istruzione)

è/sono il/i Sig./Sigg. che rende/rendono le proprie generalità ed i propri requisiti personali e morali nelle autocertificazioni allegate

- (compilare se ricorre il caso di società/centro di istruzione) che il Sig. _____ è in possesso del certificato professionale alle funzioni di rilasciato da _____ in data _____;

- (compilare se ricorre il caso di impresa individuale)
di essere in possesso del certificato professionale alle funzioni di rilasciato da _____ in data _____;

- che presso il centro di istruzione saranno tenuti corsi (barrare il caso che interessa)

- ☐ teorici
- ☐ pratici
- ☐ teorici/pratici

per il conseguimento della/e seguente/i categoria/e di patente: _____

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE

ALLEGATI:

- ☐ a) attestazione di affidamento di euro 25.822,84;
- ☐ b) copia dell'atto costitutivo;
- ☐ c) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- ☐ d) certificato di agibilità relativo ai locali sede dell'autoscuola/centro di istruzione (copia conforme all'originale); in mancanza, relazione igienico-sanitaria della A.S.L. competente e relazione tecnica contenente la descrizione dei locali, a tal fine destinati, corredata da uno specifico atto di asseverazione attestante il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, rilasciata da un tecnico abilitato, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza.
- ☐ e) visura catastale aggiornata indicante la categoria dei locali;
- ☐ f) planimetria dei locali in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato;
- ☐ g) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali (copia conforme all'originale);
- ☐ h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità delle attrezzature e del materiale didattico e per le esercitazioni alla guida, richiesti per l'esercizio della attività di autoscuola da autorizzare;
- ☐ i) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- ☐ l) copia autentica dell'eventuale atto di delega della rappresentanza legale;
- ☐ m) (se società/centro di istruzione) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soci/accomandatari/amministratori/responsabile del centro di istruzione (secondo il caso che ricorre);
- ☐ n) documentazione attestante la variazione di denominazione (copia conforme all'originale);
- ☐ o) elenco dei veicoli utilizzati per le esercitazioni, copie informali delle carte di circolazione e delle assicurazioni;
- ☐ p) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..

N.B. barrare le parti che non interessano

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza esclusivamente per le funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi e nei limiti stabiliti dal Dlgs. n. 196/03. Nel trattamento dei dati, si è consapevole di poter esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs n. 196/03 e secondo le modalità fissate nei successivi artt. 8 e 9.

Data _____

Firma _____

*Carta intestata dell'istituto di credito
o della società finanziaria con capitale sociale
non inferiore ad € 2.582.284,49*

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto di credito/società finanziaria ha
concesso al Sig. _____ /
alla Società _____
un affidamento di € _____
(_____ in lettere) nella forma tecnica di

Luogo e data

Timbro e firma

Marca
da
bollo
€ 11,00

**ALLA PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE VI
ATTIVITA' ECONOMICHE E
POLITICHE COMUNITARIE
AREA ORGANIZZATIVA
ATTIVITA' ECONOMICHE
UNITA' OPERATIVA TRASPORTI
C.SO STAMIRA, 60
60100 ANCONA
tel. 071/5894231 – fax 071/2070432
e-mail: trasporti@provincia.ancona.it**

OGGETTO: domanda di ammissione all'esame di idoneità di insegnante e/o istruttore di scuola guida:

Il/La sottoscritto/a _____
residente a _____ via _____
n. _____, prov. _____ codice fiscale _____

CHIEDE

di essere ammesso/a a sostenere l'esame di idoneità di insegnante e/o istruttore di scuola guida.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 e consapevole delle responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

DICHIARA

1) di essere:

- ☐ cittadino italiano;
- ☐ cittadino dello Stato appartenente all'Unione Europea,
nato a, il

2) di godere di buona condotta,

3) di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misura di prevenzione di cui all'art. 120 del cod.str.;

4) che non sussistono, a proprio carico, né a carico dei propri conviventi, le cause di divieto e di decadenza previste dall'art. 10 della L. 575/65;

5) per insegnante di teoria:

- di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado;
- di essere in possesso di patente di guida della categoria B normale, oppure B speciale, (barrare la parte non interessata);

6) per istruttore di guida:

- di essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo;
- di essere in possesso di patente di guida della categoria A e DE, ovvero A e D (barrare la parte non interessata)

Luogo e data

FIRMA _____

Allegati:

- copia di un documento di riconoscimento del richiedente avente corso legale;
- ricevuta di € 10,33 attestante l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria sul c/c postale n. 228601 intestato alla "Provincia di Ancona – Servizi Vari"

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza esclusivamente per le funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi e nei limiti stabiliti dal Dlgs. n. 196/03. Nel trattamento dei dati, si è consapevole di poter esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs. n. 196/03 e secondo le modalità fissate nei successivi artt. 8 e 9.

Data _____

Firma _____

Allegato E

PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE VI ATTIVITA' ECONOMICHE E POLITICHE COMUNITARIE
AREA ORGANIZZATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE
UNITA' OPERATIVA TRASPORTI

Prot. n. _____

ATTESTATO

DI QUALIFICA PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE NELLE AUTOSCUOLE

Visto l'articolo 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

Visti gli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole";

Visto l'articolo 105 comma 3 lett. c) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il regolamento delle funzioni provinciali relative alle attività delle autoscuole approvato con atto del Consiglio Provinciale n: _____ del _____;

Visto l'esito positivo dell'esame di idoneità _____ Sessione _____ sostenuto davanti alla Commissione costituita con decreto del Presidente n. _____ / _____ del _____ / _____ / _____, presso la Provincia di Ancona;

SI ATTESTA

che il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____, il _____, ha superato in data _____, l'esame per il conseguimento della qualifica professionale per l'esercizio delle funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida nelle autoscuole. Il presente attestato, in unico originale, viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge e dà facoltà al titolare di esercitare le funzioni sopra indicate presso le autoscuole autorizzate che ne richiedano l'inserimento nel proprio organico con il conseguente rilascio, da parte della Provincia competente, della tessera di riconoscimento.
Ancona, _____.

Marca da
bollo
€ 11,00

Firma

Il Dirigente del VI Settore

Marca
da
bollo
€ 11,00

Allegato F
ALLA PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE VI
ATTIVITA' ECONOMICHE E
POLITICHE COMUNITARIE
AREA ORGANIZZATIVA
ATTIVITA' ECONOMICHE
UNITA' OPERATIVA TRASPORTI
C.SO STAMIRA, 60
60100 ANCONA
tel. 071/5894231 – fax 071/2070432
e-mail: trasporti@provincia.ancona.it

Oggetto : Richiesta per il rilascio di tessera di riconoscimento.

Il/La sottoscritto/a _____
in qualità di _____
della ditta _____

CHIEDE

il rilascio della tessera di riconoscimento per personale addetto all'insegnamento nelle autoscuole con le mansioni di:

- ☐ insegnante di teoria
☐ istruttore di guida
☐ insegnante di teoria e istruttore di guida

al sig./sig.a _____
(1)
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____

A tale scopo si allega:

fotocopia del documento di riconoscimento o della patente di guida;
certificato, in originale, delle funzioni di insegnante e/o istruttore di autoscuola;
2 fotografie, formato tessera;
una marca da bollo di Euro 11,00;
dichiarazioni rese dal soggetto di cui al punto (1);
documentazione attestante il tipo di rapporto professionale con l'impresa, nonché libro
matricola.
Distinti saluti.

FIRMA

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Il/La sottoscritto/a _____

consapevole degli effetti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/200 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di essere nato a _____ il _____ codice fiscale _____;
- di essere residente a _____ Via _____ n. _____
- di fare parte dell'organico della ditta _____ con sede a _____ via _____ n. _____ in qualità di *(indicare il tipo di rapporto professionale -lavoro dipendente, autonomo o altro- esistente con l'Autoscuola o con il centro di istruzione)* _____;
- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che non sussistono, a proprio carico né a carico dei propri conviventi, le cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della L. 575/1965, e succ. mod..

IL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza esclusivamente per le funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi e nei limiti stabiliti dal Dlgs. n. 196/03. Nel trattamento dei dati, si è consapevole di poter esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs n. 196/03 e secondo le modalità fissate nei successivi artt. 8 e 9.

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE

Marca da

bollo

€ 11,00

**ALLA PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE VI
ATTIVITA' ECONOMICHE E
POLITICHE COMUNITARIE
AREA ORGANIZZATIVA
ATTIVITA' ECONOMICHE
UNITA' OPERATIVA TRASPORTI
C.SO STAMIRA, 60
60100 ANCONA
tel. 071/5894231 fax 071/2070432
e-mail:trasporti@provincia.ancona.it**

OGGETTO: Richiesta di impiego di insegnante/istruttore quale supplente temporaneo.

Il/La sottoscritto/a _____
in qualità di _____
della ditta _____

CHIEDE

di poter utilizzare, quale supplente temporaneo con mansioni di (indicare il/i caso/i che interessa/no)

- ☐ insegnante di teoria
☐ istruttore di guida

e per un periodo non superiore a sei mesi, il Sig. _____
nato a _____ prov. _____ il _____
e residente a _____ prov. _____ via _____
n. _____ attualmente parte dell'organico
del personale dell' autoscuola/centro di istruzione _____
con sede a _____ prov. _____
via _____ n. _____, in possesso della tessera n. _____ rilasciata

dalla Provincia di _____ in data
_____, in luogo del Sig. _____
_____ nato a
_____ prov. _____ il _____ e
residente a _____ prov. _____ via
_____ n. _____.

Ciò in quanto non è stato possibile reperire un sostituto ed al fine di assicurare il regolare funzionamento della autoscuola suddetta.

Luogo e data _____

FIRMA

ALLEGATI:

- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
- documento di riconoscimento in corso di validità dell'insegnante/istruttore supplente
- copia conforme della tessera in possesso dell'insegnante/istruttore supplente, qualora rilasciata da altra Provincia

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE VI ATTIVITA' ECONOMICHE E POLITICHE COMUNITARIE
AREA ORGANIZZATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE
UNITA' OPERATIVA TRASPORTI

AUTOSCUOLA
(timbro)

CENTRO D'ISTRUZIONE
(timbro)

Ai sensi art. 13 comma 1 lettera c - D.M. 50 del 16.01.95

SCHEDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI TEORICI

ALLIEVO _____

si esprime parere favorevole ☐
si esprime parere sfavorevole ☐ ☐

_____, lì _____

Il titolare

l'insegnante

Amministrazione Provinciale di _____

SCHEDA PER LA PROVA DI TEORIA

Candidato: cognome _____ nome _____

n. registrazione _____

a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale:

SI NO

b) nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative:

SI NO

c) nozioni di primo soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcoliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche:

SI NO

d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti:

SI NO

e) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta l'abilitazione alla guida:

SI NO

f) conoscenza del funzionamento della manutenzione semplice degli organi essenziali e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza:

SI NO

Note: _____

Data, _____

L'esaminatore

Gli elementi di cui ai punti e) e f) devono essere chiesti solo ai candidati al conseguimento delle patenti di categoria C,D,E.

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE VI ATTIVITA' ECONOMICHE E POLITICHE COMUNITARIE

AREA ORGANIZZATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE

UNITA' OPERATIVA TRASPORTI

AUTOSCUOLA
(timbro)

CENTRO D'ISTRUZIONE
(timbro)

Ai sensi art. 13 comma 1 lettera d - D.M. 50 del 16.01.95

SCHEDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI GUIDA

ALLIEVO _____

si esprime parere favorevole ☐

si esprime parere sfavorevole ☐ ☐

_____ II _____

Il titolare

l'insegnante

Amministrazione Provinciale di _____

SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA

Candidato: cognome nome

n. registrazione.....

in funzione di istruttore (1): cognome.....nome.....

Patente cat.....rilasciata dalla pref. di.....il.....

Autoveicolo (1): targa.....comp. assicuratrice.....

DESTREZZA SUI COMANDI

a)	Azione sul volante.....	SI	NO
b)	Azione sul cambio.....	SI	NO
c)	Uso della frizione.....	SI	NO
d)	Spunto in salita (coordinamento motorio sui comandi e sensibilità ai regimi del motore).....	SI	NO
e)	Manovre parcheggio (coordinamento motorio sui comandi e corretta valutazione della posizione degli ostacoli visibili o inutili).....	SI	NO
f)	Azionamento altri comandi.....	SI	NO

INSERIMENTO NELL'AMBIENTE STRADA

g)	Svolta a destra e sinistra.....	SI	NO
h)	Attraversamento incroci.....	SI	NO
i)	Mano da tenere.....	SI	NO
l)	Rispetto segnaletica orizzontale.....	SI	NO
m)	Rispetto segnaletica.....	SI	NO
n)	Transito in rotatorie.....	SI	NO
o)	Transito in sensi unici.....	SI	NO
p)	Strade Pluricorsie.....	SI	NO
q)	Conversione ad U.....	SI	NO

INSERIMENTO NELLA CIRCOLAZIONE

r)	Sorpasso.....	SI	NO
s)	Rispetto delle precedenza.....	SI	NO
t)	Distanze di sicurezza.....	SI	NO
u)	Velocità adeguata.....	SI	NO
v)	Corretta positura nella osservazione.....	SI	NO
z)	Tempestività nell'osservazione.....	SI	NO

PERCEZIONE DEL PERICOLO

x)	valutazione del pericolo in relazione al comportamento degli altri utenti della strada, se ricorre il caso indicare anche il paragrafo specificante l'evento.....	SI	NO
----	---	----	----

Note.....
Data.....

L'esaminatore

(1) Per gli allievi di autoscuola è sufficiente l'apposizione del timbro della stessa

Allegato N

PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE VI ATTIVITA' ECONOMICHE E POLITICHE COMUNITARIE
AREA ORGANIZZATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE
UNITA' OPERATIVA TRASPORTI

_____ (1)

DI _____

Ai sensi art. 13 comma 1 lettera a) - D.M. 50 del 16.01.95

CERTIFICA

CHE IL PRESENTE

REGISTRO ISCRIZIONE ALLIEVI

AUTOSCUOLA

_____ (2)

nonosciuto con provvedimento n. _____ del _____ e sito in _____

via _____

responsabile _____

Si compone di n. _____ pagine.

_____, li _____

Firma del Funzionario Delegato

_____ (3)

Timbro
dell'ufficio

(1) Indicare l'Autorità competente

(2) Indicare la denominazione dell'autoscuola con l'indicazione delle generalità del titolare se persona fisica ovvero quella del legale rappresentante o del socio di ente o società avente o meno personalità giuridica

(3) timbro ad evidenziazione del funzionario delegato con relativa qualifica

SETTORE VI ATTIVITA' ECONOMICHE E POLITICHE COMUNITARIE
AREA ORGANIZZATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE

AREA ORGANIZZATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE

UNITA' OPERATIVA TRASPORTI

72

AVVERTENZE

Il presente registro va tenuto a cura delle autoscuole: non sono ammesse cancellature ne' raschiature: Eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal titolare dell'autoscuola.

Nella colonna 1 il numero di iscrizione degli allievi deve essere apposto, in ordine progressivo, nel rigo soprastante e la data di iscrizione in quello sottostante.

In corrispondenza di ciascun nominativo di cui alla colonna 2, le seguenti colonne vanno così riempite:

- La colonna 3 con l'indicazione del luogo di nascita nel rigo soprastante e con la data di nascita in quello sottostante;
- La colonna 4 con l'indicazione della residenza nel rigo soprastante e con l'indirizzo in quello sottostante;
- La colonna 5 con l'indicazione della residenza di patente o del CAP posseduto;
- La colonna 6 con l'indicazione del tipo di corso di insegnamento richiesto;
- La colonna 7 con il numero, la data dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) nonché con l'indicazione della data di scadenza. Per il CAP sono annotati gli estremi della relativa domanda d'esame;
- La colonna 8 con l'indicatore delle date nonché degli esiti delle prove di teoria e guida. Tali esiti saranno annotati con le seguenti lettere: "I" = IDONEO, se l'esame è superato oppure "R" = RESPINTO, in caso contrario. Per il CAP va annotata la data e l'esito dell'esame di teoria riportando le lettere "I" = IDONEO, se l'esame è superato oppure "R" = RESPINTO, in caso contrario. Invece le caselle relative alla data e all'esito della prova di guida vanno cancellate in quanto la stessa non è prescritta.
- La colonna 9 con l'indicazione della denominazione e sede del centro di istruzione automobilistica nonché nella prima riga la data del trasferimento dell'allievo e del tipo di corso teorico e/o pratico richiesto e viceversa sul secondo rigo al termine del corso nel caso di esito positivo della prova ovvero negativa dell'ultima prova a disposizione o rinuncia dell'allievo. Tale colonna va riempita solo nel caso di allievi iscritti presso l'autoscuola e trasferiti al centro di istruzione automobilistica.
- La colonna 10 riporta i dati della patente e/o del CAP conseguiti per eventuali annotazioni.

PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE VI ATTIVITA' ECONOMICHE E POLITICHE COMUNITARIE
AREA ORGANIZZATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE
UNITA' OPERATIVA TRASPORTI

(1).....

DI.....

Ai sensi art. 13 comma 1 lettera c - D.M. 50 del 16.01.95

CERTIFICA

CHE IL PRESENTE

REGISTRO DEGLI ALLIEVI

Trasferiti dalle Autoscuole consorziate al
CENTRO DI ISTRUZIONE

.....(2)

riconosciuto con provvedimento n. del e sito in

via

responsabile(3)

Si compone di n. pagine.

....., li

Firma del Funzionario Delegato

.....(4)

Timbro
dell'ufficio

- (1) Indicare l'autorità competente
- (2) Indicare la denominazione del centro di istruzione automobilistica
- (3) Indicare la generalità del responsabile del centro di istruzione automobilistica
- (4) Timbro ad evidenziazione del funzionario delegato con relativa qualifica

AVVERTENZE

Il presente registro va tenuto a cura del Centro di Istruzione Automobilistica: non sono ammesse cancellature né raschiature. Eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal responsabile del Centro.

Nella colonna 1 il numero di iscrizione degli allievi deve essere apposto, in ordine progressivo, nel primo rigo con la data di trasferimento al Centro, sul secondo quello di rinvio all'autoscuola di provenienza.

In corrispondenza di ciascun nominativo di cui alla colonna 3, le seguenti colonne vanno così riempite:

- La colonna 2 con l'indicazione della denominazione della autoscuola di provenienza, il numero e la data di iscrizione dell'allievo risultanti dal registro dell'autoscuola di provenienza;
- La colonna 4 con l'indicazione del luogo di nascita nel rigo soprastante e con la data di nascita in quello sottostante;
- La colonna 5 con l'indicazione della residenza nel rigo soprastante e con l'indirizzo in quello sottostante;
- La colonna 6 con l'indicatore della categoria di patente o del CAP richiesto e se trattasi di solo corso di guida;
- La colonna 8 con il numero, la data dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) nonché con l'indicazione della data di scadenza. Per il CAP sono annotati gli estremi della relativa domanda d'esame;
- La colonna 9 con l'indicazione delle date nonché degli esiti delle prove di teoria e guida. Tali esiti saranno annotati con le seguenti lettere: "I" = IDONEO, se l'esame è superato oppure "R" = RESPINTO, in caso contrario. Per il CAP va annotata la data e l'esito dell'esame di teoria riportando le lettere "I" = IDONEO, se l'esame è superato oppure "R" = RESPINTO, in caso contrario. Invece le caselle relative alla data e all'esito della prova di guida vanno cancellate in quanto la stessa non è prescritta.
- La colonna 10 per eventuali annotazioni (ed es. rinuncia dell'interessato al proseguimento del corso etc.)

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE VI ATTIVITA' ECONOMICHE E POLITICHE COMUNITARIE

AREA ORGANIZZATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE

UNITA' OPERATIVA TRASPORTI

AUTOSCUOLA (timbro)	CENTRO D'ISTRUZIONE (timbro)
------------------------	---------------------------------

Ai sensi art. 13 comma 1 lettera b - D.M. 50 del 16.01.95

REGISTRO DELLE LEZIONI TEORICHE

ANNO _____

Amministrazione Provinciale di _____

REGISTRO LEZIONI TEORICHE

AUTOSCUOLA

INSEGNANTE

[illegible]

IL PRESIDENTE

RIGHI ANTONIO

Antonio Righi

IL SEGRETARIO GENERALE

BITONTO PASQUALE

Bitonto Pasquale



Provincia
di Ancona

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE

POSANZINI MILENA

Milena Posanzini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 6 DIC 2004

Ancona, 6 DIC 2004

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(POSANZINI MILENA)

Milena Posanzini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Su conforme attestazione del funzionario incaricato, si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il 17 DIC 2004

Ancona, 10 GEN 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

(BITONTO PASQUALE)

Bitonto Pasquale

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 6 DIC 2004 al 21 DIC 2004

Ancona, 30 DIC 2004

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(POSANZINI MILENA)

Milena Posanzini